MODELLO DI ORGANIZZAZIONE Ex D.Lgs 231/2001 APPROVATO CON DELIBERAZIONE del CdA n. 47 DEL 11/12/2019

1.1 Il decreto Legislativo 231/2001 in breve.

Il Decreto Legislativo 231/2001 (di seguito anche semplicemente il "Decreto" o il "Decreto 231") ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il principio della responsabilità amministrativa degli enti in dipendenza di reato, aggiungendo pertanto la responsabilità dell'ente a quella penale della persona fisica che ha commesso l'illecito. Prima dell'entrata in vigore del decreto, infatti, in caso di reati commessi nell'interesse di un ente (spa, srl, ecc.), veniva punita solo la persona fisica che aveva commesso il reato, senza conseguenze rilevanti per la società che aveva beneficiato del frutto del reato.
La norma si applica agli "enti" (società, associazioni, fondazioni, ecc.), comprese quindi le società di capitali e tra queste le società consortili a responsabilità limitata.
La responsabilità amministrativa degli enti sorge quando uno dei seguenti soggetti commetta un reato:
- *persone fisiche che rivestano funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione o controllo dell'Ente, anche solo di fatto, o loro aree organizzative dotate di autonomia finanziaria e gestionale (c.d. soggetti apicali)*
- *persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte dei soggetti sopraindicati*
- *soggetti che operino in nome e per conto dell'ente in forza di un mandato e/o di un accordo di collaborazione.*

In particolare, la responsabilità dell'ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica che ricopre posizioni di vertice o responsabilità. In tal caso ricade sull'ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alla politica aziendale. La responsabilità dell'ente è invece da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali all'interno del sistema organizzativo aziendale. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possano comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

Ad oggi i reati previsti dal D.Lgs. 231/01 sono i seguenti:

Reati contro la Pubblica Amministrazione (artt. 24 e 25 del decreto)
- malversazione a danno dello Stato (art. 316bis c.p.);
- indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316ter c.p.);
- truffa a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare (art. 640 c.p., 2° comma, n. 1);
- truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640bis c.p.);
- frode informatica (art. 640ter c.p.);
- corruzione per un atto d'ufficio (art. 318 c.p. art. 321 c.p.);
- istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- concussione (art. 317 c.p.);
- corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p. art. 319bis c.p. art. 321 c.p.);
- corruzione in atti giudiziari (art. 319ter c.p., 2° comma art. 321 c.p.);
- corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322bis c.p.).
Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo (art. 25bis del Decreto)

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.).
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni distintivi falsi (art. 474 c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346bis c.p.)
Reati societari (art. 25ter del Decreto)
- false comunicazioni sociali (art. 2621, 2621bis c.c.);
- false comunicazioni sociali nelle società quotate (art. 2622 c.c.);
- impedito controllo (art. 2625 c.c.);
- indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- illegale ripartizione di utili e riserve (art. 2627 c.c.);
- illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- operazioni in pregiudizio ai creditori (art. 2629 c.c.);
- omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629bis c.c.)
- formazione fittizia del capitale sociale (art. 2632 c.c.);
- indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- aggiotaggio su strumenti finanziari non quotati (art. 2637 c.c.);
- ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.);
- corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635bis c.c.).
Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali e delitti posti in essere in violazione di quanto previsto dall'articolo 2 della convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo fatta a New York il 9.12.1999 (art. 25quater del Decreto)
Delitti contro la vita e l'incolumità individuale (art. 25quater.1 del Decreto)
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 58bis c.p.)
Delitti contro la personalità individuale (art. 25quinquies del Decreto)

- riduzione in schiavitù (art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (art. 600bis c.p.);
- pornografia minorile (art. 600ter c.p., 1° e 2° comma);
- detenzione di materiale pornografico (art. 600quater c.p.) e detenzione virtuale (art. 600quater1 c.p);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.)
- Xenofobia e razzismo (art. 3, comma 3bis L. 654/1975)
- trasporto illegale di cittadini stranieri e fattispecie simili (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998)
- adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.)
Abusi di mercato (art. 25sexies del Decreto e art. 187quinquies TUF)
- abuso di informazioni privilegiate (art. 184 TUF e art. 187bis TUF);
- manipolazione del mercato (art. 185 TUF e art. 187ter TUF).
Illeciti Amministrativi (art. 187-quinquines TUF)
- abuso di informazioni privilegiate (art. 187bis D.Lgs 24/02/1998 n. 58 TUF)
- manipolazione del mercato (art. 187ter D.Lgs 24/02/1998 n. 58 TUF)
Reati contro la persona (art. 25septies del Decreto)
- omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro.
Reati transnazionali (art. 10 Legge 146/2006)
Reati di criminalità organizzata
- associazione a delinquere (art. 416 c.p.);
- associazione di tipo mafioso (art. 416bis c.p.);
- associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (art. 291quater D.p.r. 43/1973);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope (art. 74 D.p.r. 309/1990);
Disposizioni contro l'immigrazione clandestina (art. 12, commi 3, 3bis, 3ter, 5 D. lgs. 286/1998);
Intralcio alla giustizia
- intralcio alla giustizia: induzione a non rendere dichiarazioni (art. 377bis c.p.);

Reati di riciclaggio (Decreto Legislativo 231/2007 introduttivo dell'art. 25 octies)
- ricettazione (art 648 c.p.)
- riciclaggio (art. 648 bis c.p.)
- impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.)
- autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.)
Reati informatici (Legge n. 48 del 18.3.2008 introduttiva dell'art. 24 bis)
- falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)
- accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 ter c.p.)
- detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.)
- diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 quinquies c.p.)
- intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quater c.p.)
- installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 quinquies c.p.)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 bis c.p. sostituito dalla l. 48/2008)
- danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p. introdotto dalla legge 48/2008)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater c.p. introdotto dalla l. 48/2008)
- danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 quinquies introdotto dalla l. 48/2008)
- frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640 quinquies c.p. introdotto dalla l. 48/2008)
Reati ambientali
(v. elenco in parte speciale n. 7)
Delitti in materia di violazione del diritto d'autore
(v. elenco in parte speciale n. 5)

Si precisa, inoltre, che in forza dell'art. 4 del Decreto, SE.VA.T. Servizi Valle Trompia può essere chiamata a rispondere in Italia anche in relazione a reati commessi all'estero, sempre che siano soddisfatti i criteri di imputazione oggettivi e soggettivi stabiliti dal Decreto.

Qualora venga commesso uno dei predetti reati, le sanzioni previste a carico dell'Ente sono le seguenti:

1) **sanzione pecuniaria**:
- viene determinata sulla base della gravità del reato commesso e del grado di responsabilità riconosciuto al soggetto giuridico, tenuto conto delle attività poste in essere dall'ente per mitigare o prevenire la commissione di illeciti. Il giudice penale, nell'ambito di un minimo e di massino di quote

indicate dal legislatore per ciascun reato, nonché del valore da attribuire ad esse, stabilisce l'ammontare delle sanzioni pecuniarie da erogare all'Ente. Della sanzione pecuniaria risponde soltanto l'Ente con il suo patrimonio o con il fondo comune.

2) **sanzioni interdittive:**
- interdizione dall'esercizio dell'attività, solitamente per un periodo compreso fra i tre mesi e i due anni. In casi particolarmente gravi tale sanzione può essere adottata anche in via definitiva. Importante ricordare che l'interdizione può essere disposta dal giudice anche in via cautelare in caso vi fossero concreti elementi che possano far ritenere concreto il pericolo di commissione di illeciti analoghi a quello già compiuto.
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni funzionali alla commissione dell'illecito.
- divieto di contrarre con la P.A.
- esclusione o revoca di finanziamenti, contributi e sussidi.
- divieto di pubblicizzare beni e servizi.

3) **confisca del prezzo o del profitto derivante dal reato commesso.**

4) **pubblicazione della sentenza.**
Nel caso specifico di Se.Va.T, stante la natura di servizio di pubblica necessità dell'attività svolta, potrebbe forse trovare applicazione l'art. 15 del Decreto, che prevede la possibilità di sostituire le sanzioni interdittive idonee a provocare una interruzione dell'attività dell'ente, con la nomina di un commissario per la durata della sanzione. Tale commissario si andrebbe a sostituire all'organo amministrativo, gestendo la società. I profitti maturati durante la gestione del commissario vengono confiscati.
Come detto, anche prima che sia accertata la responsabilità dell'ente, il Pubblico Ministero può, **in via preventiva,** richiedere al giudice, quando vi siano gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'Ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa natura di quello per cui si procede, l'applicazione di **misure cautelari** che, in attesa che vengano accertati i fatti, possono produrre gli stessi effetti di una sentenza di condanna.

L'ambito di applicazione delle sanzioni sopra illustrate opera anche nel caso in cui il reato sia rimasto a livello di semplice tentativo (art. 26).

Le sanzioni operano anche nel caso in cui siano intervenute operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione, cessione o conferimento di azienda o ramo d'azienda), sulla base della regola dell'inerenza e permanenza dell'eventuale sanzione interdittiva con il ramo di attività nel cui contesto sia stato commesso il reato.

L'articolo 6 del Decreto prevede una forma di esonero della responsabilità dell'Ente dai reati previsti qualora l'Ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un "***Modello di organizzazione, gestione e controllo***" idoneo a prevenire i reati della specie di quello eventualmente verificatosi e abbia incaricato un apposito organismo indipendente di vigilare affinché questo modello fosse osservato e continuamente aggiornato ("***Organismo di Vigilianza***").

Dunque perché vi sia tale esonero dalla responsabilità occorre che:

1) la Società si sia dotata di un Modello organizzativo e gestionale efficace.

2) vi sia un organismo ("Organismo di Vigilanza", in breve: OdV) dell'Ente, specificatamente dotato della funzione di vigilare sul funzionamento e sull'applicazione del Modello.
3) non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV
4) il soggetto che ha commesso il reato abbia eluso fraudolentemente il sistema di vigilanza e gestione.

Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo deve:
1) identificare le aree nel cui ambito può verificarsi uno dei reati previsti.
2) individuare protocolli specifici con i quali programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire.
3) identificare le modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati.
4) individuare modalità efficaci di informazione nei confronti dell'OdV.
5) introdurre un sistema disciplinare interno idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

Il Decreto prevede che il modello di organizzazione, gestione e controllo possa anche essere adottato sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia che, di concerto con i Ministeri competenti, può formulare osservazioni sull'idoneità del modello nella prevenzione dei reati (cfr. D.Lgs 231/01, art. 6 comma 3). Un esempio è costituito dalle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/01 approvate da Confindustria, che ha ispirato il presente modello.

1.2 L'adozione del Modello di organizzazione da parte di Se.Va.T Servizi Valle Trompia Soc.Consortile. a r.l.

Il Consiglio di Amministrazione della Società ritiene che l'adozione e l'effettiva attuazione del Modello non solo consentano alla Società di beneficiare dell'esimente prevista dal D. Lgs. 231/2001, ma siano intese a migliorare la Corporate Governance, limitando il rischio di commissione dei reati e ciò attraverso la formalizzazione dei proprio organigramma, definendo e attribuendo ruoli, funzioni, competenze e linee gerarchiche all'interno della struttura aziendale.
Per quanto concerne la gestione operativa, la Società ha definito e ha formalizzato le procedure operative inerenti le attività principali e tipiche, evidenziandone le responsabilità, le condotte e le prassi che si richiede siano rispettate dai sottoposti. Il Modello rappresenta quindi un sistema strutturato ed organico di procedure e attività di controllo (preventivo ed ex post), che ha l'obiettivo di permettere la consapevole gestione del rischio di commissione dei reati mediante l'individuazione delle Attività a rischio di reato e la loro conseguente regolamentazione attraverso procedure e codici comportamentali, l'attribuzione di responsabilità e la descrizione dei compiti.
Il presente documento è "*un atto di emanazione dell'organo dirigente*" (quindi, nel nostro caso, del Consiglio d'Amministrazione) in conformità con quanto disposto dal Decreto, pertanto la sua adozione e le modifiche che interverranno sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione della Società.
La responsabilità ultima dell'adozione del Modello e di tutti gli aspetti decisionali operativi attinenti l'organizzazione, la gestione e il sistema dei controlli interni aziendali è del Consiglio d'Amministrazione, quale organo preposto all'adeguatezza organizzativa ai sensi dell'articolo 2381 del codice civile.
Quanto previsto dal Modello, inclusivo dei suoi allegati, deve intendersi obbligatorio e vincolante e si applica, ai sensi dell'art. 6 del Decreto, nell'ambito di Se.Va.T Servizi Valle Trompia Soc. Cons.. a r.l**.** ai i membri degli Organi Sociali, ai Dipendenti e ai Collaboratori.

1.3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Il Modello della Società è stato realizzato attraverso la definizione dell'organigramma, l'adozione di una serie di procedure e inserendo nel Modello procedure e strutture già esistenti.

Le componenti del Modello, oltre ai protocolli di condotta illustrati nella parte speciale, sono:

1.3.1 Struttura organizzativa della Società e Organigramma

In base allo statuto la Società ha lo scopo di promuovere l'avvio di nuove iniziative economiche e di favorire la valorizzazione delle risorse umane e materiali del territorio dei Comuni facenti parte della Comunità Montana di Valle Trompia, stimolando la collaborazione tra enti locali ed imprenditorialità privata. Con l'obbiettivo di favorire le condizioni per lo sviluppo economico, sociale e culturale di queste aree, promuove azioni di sviluppo in tutti i settori dell'ambiente rurale ed in particolare nell'ambito della tutela e del miglioramento ambientale e delle condizioni di vita, dell'agricoltura, dell'artigianato, del terziario, del turismo e dei servizi socio-culturali.
E' una società interamente partecipata da enti pubblici (la Comunità Montana di Valle Trompia, il Comune di Gussago, il Comune di Cellatica, il Comune di Collebeato, il Comune di Botticino, l'Università degli Studi di Brescia e l'ASST Spedali Civili di Brescia, uniti da una convenzione per la gestione in forma associata del controllo analogo congiunto).

Dal momento che la società si è impegnata a dotarsi, mantenere e comunicare un sistema organizzativo che definisca in modo formalizzato e chiaro l'attribuzione delle responsabilità di gestione, coordinamento e controllo all'interno dell'azienda, nonché i livelli di dipendenza gerarchica e la descrizione della mansioni e dei compiti di ciascun dipendente, in questo punto viene definito un quadro completo di chi fa che cosa all'interno della società.

La società è attualmente amministrata da un Consiglio d'Amministrazione formato da tre membri: Andrea Crescini (Presidente), Claudio Bonomi e Giuseppe Paonessa. Il Consiglio scadrà con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.

Il Consiglio d'Amministrazione ha ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione come da statuto e si riunisce con regolarità, con verbalizzazioni a cura dellì incaricato amministrativo.

Non risultano attualmente altri procuratori o institori. Procure o mandati per atti specifici possono essere attribuiti di volta in volta, secondo le modalità prescritte dalla legge.

La Società ha un Revisore Unico nella persona del Dott. Massimiliano Serra. Il Revisore Unico scadrà con l'approvazione del bilancio al 31/12/2019

La società non ha dirigenti.

Nell'organigramma sono poi inseriti l'Organismo di Vigilanza e Il Responsabile della Prevenzione delle Corruzione e dell'Illegalità e responsabile per la Trasparenza.

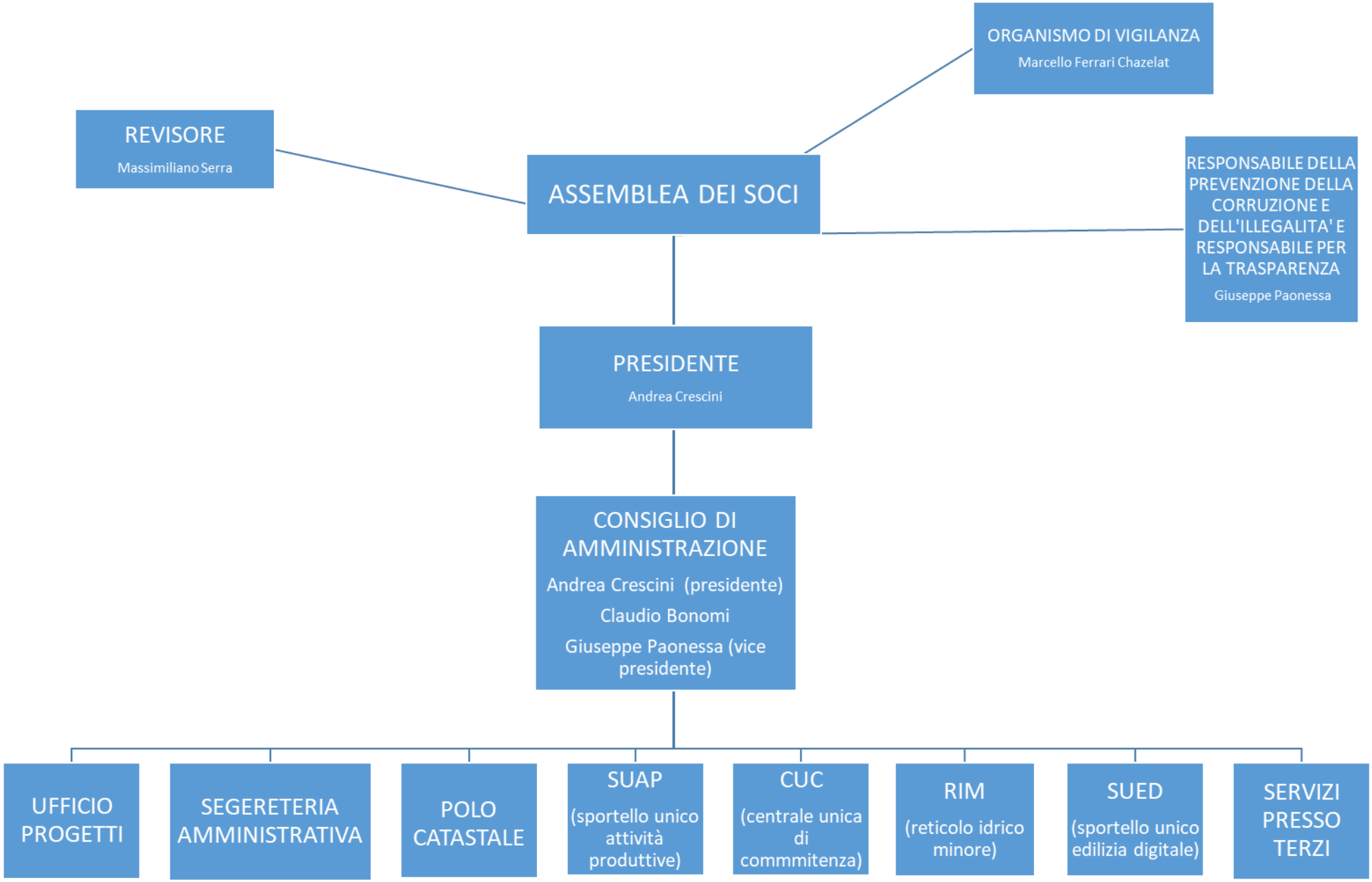
ORGANISMO DI VIGILANZA
Marcello Ferrari Chazelat
REVISORE
Massimiliano Serra
ASSEMBLEA DEI SOCI
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' E RESPONSABILE PER LA TRASPARENZA
Giuseppe Paonessa
PRESIDENTE
Andrea Crescini
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Andrea Crescini (presidente)
Claudio Bonomi
Giuseppe Paonessa (vice presidente)
UFFICIO PROGETTI
SEGERETERIA AMMINISTRATIVA
POLO CATASTALE
SUAP
(sportello unico attività produttive)
CUC
(centrale unica di commmitenza)
RIM
(reticolo idrico minore)
SUED
(sportello unico edilizia digitale)
SERVIZI PRESSO TERZI

La società inoltre si avvale di collaboratori esterni per la sicurezza sul lavoro e per la consulenza fiscale e societaria.

1.3.2 Procedure di Organizzazione e Protocolli generali di Condotta

La Società Se.Va.T Servizi Valle Trompia, allo scopo di garantire la correttezza, l'efficacia e l'efficienza delle attività aziendali, dispone di alcune procedure volte a regolamentare lo svolgimento delle attività aziendali, nel rispetto dei principi indicati dalla legge, dalle norme applicabili e da quelle di settore.
Le procedure aziendali sono strutturate in modo da poter garantire:
aa) **separazione dei compiti e segregazione delle funzioni** (deve essere sempre possibile sapere chi fa che cosa, tramite designazioni in forma scritta, anche a semplice livello di mansionario o delega);
bb) **tracciabilità delle transazioni**: ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua.
cc) **obbligo** in capo a amministratori, revisori, dipendenti e collaboratori **di segnalare** comportamenti che configurino o possano configurare violazioni di legge oltre che, ovviamente, di segnalare la commissione di reati o la ricezione di ogni comunicazione dell'Autorità Giudiziaria o delle autorità di pubblica sicurezza che possano riguardare l'eventuale commissione di reati.
dd) adozione progressiva di una **manuale delle procedure aziendali** (tale manuale comprende l'insieme dei regolamenti adottati dalla società per disciplinare in maniera più dettagliata alcune delle situazioni di più frequente evenienza e delle procedure di più frequente utilizzo), da intendersi come parte integrante del presente Modello.

Stante l'esiguità del personale non è invece possibile adottare meccanismi di rotazione nei compiti.

1.3.3 Adozione di un Codice Etico

La Società ha in corso l'adozione di un Codice Etico, i cui principi vengono resi effettivi per mezzo dell'adozione del presente "Modello di organizzazione, gestione e controllo".
Il Codice Etico contiene una serie di principi di "deontologia aziendale", che la Società riconosce come propri e sui quali intende richiamare l'osservanza da parte degli Organi Sociali, di tutti i dipendenti e di tutti coloro che direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaurano rapporti o relazioni con la Società ai fini della conduzione delle attività aziendali.
La Società è impegnata a un'effettiva diffusione, al suo interno e nei confronti dei soggetti che con essa collaborano, delle informazioni relative alla disciplina normativa ed alle regole comportamentali e procedurali da rispettare, consegnando copia del codice etico a tutti i dipendenti e collaboratori della società, al fine di assicurare che l'attività d'impresa si svolga nel rispetto dei principi dettati dal Codice Etico.

1.3.4 Collegio Sindacale

La Società non è dotata di Collegio Sindacale.

1.3.5 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e responsabile per la Trasparenza

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità (d'ora in avanti anche RPC) previsto dalla l.n. 190/2012, è stato individuato con delibera del cda n. 38 del 14/11/2019 nella figura del consigliere Paonessa Giuseppe Antonio. Il RPC ha anche la qualifica di responsabile per la trasparenza. Non era infatti possibile individuare nessun altro soggetto interno che potesse ricoprire tale incarico stante l'esiguità del personale. L'inserimento dei dati viene effettuato a cura di un

impiegato amministrativo adeguatamente preparato e formato sulla materia, al quale competono tutti gli obblighi di riservatezza in materia di segnalazioni ex legge 179/2017.
Per il RPC è stata creata apposita casella di posta elettronica: trasparenza@sevat.eu
Il RPC provvede a:
- redigere la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità (integrato nel presente Modello), da aggiornarsi annualmente;
- sottoporre tale Piano all'approvazione del CdA;
- definire procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- vigilare, unitamente all'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231, sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- proporre, di concerto con i dirigenti e con l'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;
- aggiornare entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano.
- presentare, entro il 15 dicembre, la relazione sull'attuazione del Piano.

Il Responsabile per la Trasparenza è il responsabile della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del decreto 33/2013, la cui esecuzione materiale può essere delegata per scritto ad un soggetto interno alla Società.
Il responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate nel sito alla sezione "Società Trasparente".
Al fine di svolgere le funzioni predette al responsabile della prevenzione e della corruzione e al responsabile per la trasparenza sono attribuiti i seguenti poteri, che può esercitare anche di concerto con l'ODV:
1) acquisizione di ogni forma di conoscenza di tutte le attività in essere di Se.Va.T Servizi Valle Trompia scrl, anche in fase meramente informale e propositiva; tra le attività, prevalenza obbligatoria va data a quelle sensibili alla corruzione.
2) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza in aggiunta a quelli già in essere.
Le funzioni ed i poteri del responsabile della prevenzione e della corruzione possono essere esercitati sia in forma verbale che in forma scritta. Nel primo caso il responsabile si relaziona con il soggetto pubblico o privato, o con entrambi, senza ricorrere a documentare l'intervento, tuttavia, qualora uno dei Soggetti lo richieda, può essere redatto apposito *Verbale di Intervento.* Lo stesso Verbale, viceversa, deve essere stilato obbligatoriamente a seguito di intervento esperito su segnalazione o denuncia e conclusosi senza rilevazione di atti o comportamenti illegittimi e/o illeciti poiché, nel caso siano riscontrati comportamenti e/o atti qualificabili illecitamente, il responsabile della prevenzione della corruzione deve procedere con denuncia.
Nel secondo caso (forma scritta), invece, il Responsabile della prevenzione della corruzione manifesta il suo intervento:
- nella forma della *Disposizione*, qualora debba indicare o suggerire formalmente la modifica di un atto o provvedimento, adottando o adottato, o di un tipo di comportamento che possano potenzialmente profilare ipotesi di corruzione o di illegalità;
- nella forma dell'*Ordine*, qualora debba intimare la rimozione di un atto o di un provvedimento, o debba intimare l'eliminazione di un comportamento che contrasta con una condotta potenzialmente preordinata della corruzione o all'illegalità;
- nella forma della *Denuncia*, circostanziata, da trasmettere all'Autorità Giudiziaria qualora ravvisi comportamenti e/o atti qualificabili come illeciti.

1.3.7 Organismo di Vigilanza

Sebbene il Decreto 231 preveda che per le imprese di piccole dimensioni, come Se.Va.T Servizi Valle Trompia scrl, l'organismo di vigilanza possa essere formato dall'organo dirigente, oppure, nella società di capitali, dal collegio sindacale, nello specifico caso, tenendo conto delle limitate dimensioni della società, si è deciso di nominare un Organismo di Vigilanza unipersonale esterno, nella persona dell'Avv. Marcelllo Ferrari Chazelatin possesso dei necessari requisiti di indipendenza e professionalità.

L'Organismo di Vigilanza è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica per un triennio.
L'ODV è contattabile all'indirizzo dedicato: odv_mod231@sevat.eu

L'Organismo di Vigilanza deve essere dotato di:
- autonomia ed indipendenza: l'OdV non deve essere direttamente coinvolto nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto del suo controllo. Inoltre deve essere garantita all'OdV la più elevata indipendenza gerarchica e la possibilità di riportare al Consiglio di Amministrazione.
- professionalità: l'OdV deve presentare al suo interno figure la cui professionalità e competenza sono rispondenti al ruolo che devono svolgere.
- continuità d'azione: l'OdV deve operare costantemente con la vigilanza e con l'aggiornamento, ove necessario, del Modello.

L'Organismo di Vigilanza gode di autonomi poteri di iniziativa e controllo e pertanto di autonomia nell'azione di verifica, avendo libero accesso a tutte le funzioni della società, senza necessità di preavviso e potendosi avvalere della collaborazione di soggetti afferenti la società o anche di collaboratori esterni. L'OdV e i suoi collaboratori sono peraltro tenuti alla massima riservatezza, con riferimento alle notizie e ai dati dei quali vengono a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.
L'Organismo può provvedere, a propria volta, a disciplinare le regole per il proprio funzionamento, formalizzandole in eventuale apposito regolamento, nonché le modalità di gestione dei necessari flussi informativi (facoltà attualmente non esercitata trattandosi di organismo unipersonale).
Con la delibera di approvazione del presente Modello e di nomina dell'Organismo di Vigilanza, è stata altresì prevista l'attribuzione, in via irrevocabile, della dotazione finanziaria necessaria ad espletare al meglio la propria funzione. Il potere di spesa sarà esplicato in conformità ai vigenti processi aziendali in tema.

All'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'efficacia e adeguatezza del Modello in relazione alla struttura aziendale ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello da parte degli Organi Sociali, dei Dipendenti e degli altri Destinatari, in quest'ultimo caso anche per il tramite delle funzioni aziendali competenti;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello stesso, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni aziendali e/o normative.
- all'Organismo di Vigilanza, il cda della Società ha inoltre attribuito la funzione di OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), come previsto dalle nuove linee guida ANAC (deliberazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017), con la precipua funzione di attestare gli adempimenti in materia di trasparenza.

Al fine dell'assolvimento dei compiti sopra riportati, l'Organismo di Vigilanza dovrà:

- interpretare la normativa rilevante;
- condurre ricognizioni sull'attività aziendale ai fini dell'aggiornamento della mappatura delle attività a rischio di reato e dei relativi processi sensibili;
- valutare, in ottica ex ante e in base agli esiti dell'analisi dei rischi di reato, l'idoneità delle procedure di prevenire i reati;
- coordinarsi con le funzioni aziendali preposte alle attività di comunicazione, sensibilizzazione e formazione per garantire a tutti i Destinatari la necessaria conoscenza del D. Lgs. 231/2001 e del Modello, controllandone l'esecuzione;
- curare l'aggiornamento dello spazio nella rete informatica della Società contenente tutte le informazioni relative al Decreto e al Modello, in collaborazione con le funzioni aziendali preposte;
- effettuare periodicamente verifiche su atti, procedure o processi aziendali in relazione alle Attività a rischio di Reato, per controllare il rispetto delle Procedure;
- coordinarsi con tutte le funzioni aziendali per istituire e gestire un sistema di monitoraggio delle Attività a rischio di Reato che l'OdV decide di sottoporre a controllo specifico;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine all'attuazione del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

Durante la propria attività l'Organismo di Vigilanza dovrà mantenere la massima discrezione e riservatezza, avendo come unici referenti dei risultati di indagine gli Organi Sociali.

Ai fini dello svolgimento del ruolo e della funzione di Organismo di Vigilanza, al predetto organo sono attribuiti dal Consiglio d'Amministrazione i poteri d'iniziativa e di controllo e le prerogative necessari al fine di garantire all'Organismo stesso la possibilità di svolgere l'attività di vigilanza sul funzionamento e sull'attuazione del Modello e di aggiornamento dello stesso in conformità alle prescrizioni del Decreto.

L'Organismo di Vigilanza riferisce direttamente al Consiglio di Amministrazione in merito all'attuazione del Modello e alla rilevazione di eventuali criticità. Per una piena aderenza ai dettami del Decreto, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente al Consiglio di Amministrazione, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

L'Organismo di Vigilanza presenta annualmente al Consiglio di Amministrazione ed il piano di attività per l'anno successivo, che potrà essere oggetto di apposita delibera.

L'Organismo di Vigilanza presenta con cadenza semestrale al Consiglio di Amministrazione il rapporto consuntivo sull'attività svolta nel semestre trascorso, motivando gli scostamenti dal piano di attività preventiva.

L'Organismo di Vigilanza propone al Consiglio di Amministrazione, sulla base delle criticità riscontrate, le azioni correttive ritenute adeguate al fine di migliorare l'efficacia del Modello.

In caso di urgenza o quando richiesto da suo un membro, l'Organismo di Vigilanza è tenuto a riferire immediatamente al Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali criticità riscontrate.

Gli incontri con gli Organi Sociali cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli organismi di volta in volta coinvolti.
Laddove l'OdV riferisca in una occasione per cui sia prevista la verbalizzazione nel libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione, l'OdV non sarà tenuto a redigere verbale nel proprio libro delle riunioni, ma sarà archiviata a cura dell'OdV stesso una copia del verbale dell'Organo Sociale di riferimento.
Il Consiglio di Amministrazione e il Presidente del C.d.A. hanno la facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV il quale, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi per motivi urgenti.
L'Organismo di Vigilanza deve, inoltre, coordinarsi con le funzioni competenti presenti in Società per i diversi profili specifici.
L'Organismo di Vigilanza deve essere informato, mediante segnalazioni da parte di Amministratori, Revisori, Personale Apicale e sottoposto e terzi Destinatari in merito ad eventi che potrebbero ingenerare responsabilità della Società ai sensi del D. Lgs. 231/2001.
In ambito aziendale, devono essere comunicati all'Organismo di Vigilanza:
- su base periodica, le informazioni/dati/notizie identificate dall'Organismo di Vigilanza e/o da questi richieste alle singole strutture della Società; tali informazioni devono essere trasmesse nei tempi e nei modi che saranno definiti dall'Organismo medesimo ("flussi informativi"); devono essere trasmesse o tenute a disposizione dell'Organismo stesso;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni aziendali interessate, per acquisire ulteriori elementi di indagine;
Con riferimento all'effettuazione di proposte di aggiornamento del Modello e di monitoraggio della loro realizzazione, l'OdV deve:
- sulla base delle risultanze emerse dalle attività di verifica, esprimere periodicamente una valutazione sull'adeguatezza del Modello, nonché sull'operatività dello stesso;
- in relazione a tali valutazioni, presentare periodicamente all'Organo Amministrativo le proposte di adeguamento del Modello alla situazione desiderata e l'indicazione delle azioni ritenute necessarie per la concreta implementazione del Modello desiderato (espletamento di procedure, adozione di clausole contrattuali standard, ecc.); particolare rilevanza dovrà essere prestata alle integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita) necessarie per introdurre accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità;
- verificare periodicamente l'attuazione ed effettiva funzionalità delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- coordinarsi con il management aziendale per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, ferma restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare.

L'Organismo di Vigilanza cura l'istituzione e la gestione di un sistema di segnalazione che permetta la necessaria riservatezza del segnalatore. Coloro che effettuano segnalazioni in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in malafede.

1.4 Segnalazione degli illeciti e tutela dei whistleblowers

1.4.1 Flussi informativi e segnalazioni in generale

Come detto sopra, vi è l'obbligo in capo a amministratori, revisori, dipendenti e collaboratori di segnalare all'ODV (e, per quanto di sua competenza al responsabile anticorruzione) comportamenti che configurino o possano configurare violazioni di legge e del presente Modello con segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231 e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
Con riferimento alle modalità di trasmissione delle informazioni/dati/notizie all'ODV e al responsabile Anticorruzione valgono le seguenti prescrizioni comuni, conformate a quanto richiesto dalla legge 179/2017 ed estese all'intero sistema del Modello Organizzativo 231.
In particolare l'articolo 1, comma 51 della legge 179/2017 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il cosiddetto whistleblower. Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito. In linea con le raccomandazioni dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OECD), la tutela deve essere estesa alle ipotesi di segnalazione di casi di corruzione internazionale (articolo 322 bis del codice penale).
Il nuovo articolo 54 bis prevede che:
"*1. Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.*
2. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione. Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.
3. L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Dipartimento della funzione pubblica, per i provvedimenti di competenza, dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere.
4. La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.".

1.4.2 Modalità operative per le segnalazioni e la gestione delle stesse

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo di Vigilanza ad opera delle strutture aziendali interessate mediante le modalità definite dall'Organismo medesimo, tra cui la posta elettronica.

Le segnalazioni che hanno ad oggetto l'evidenza o il sospetto di violazioni del Modello, del Codice Etico o di altre Procedure devono pervenire come meglio specificato infra per iscritto, all'Organismo

di Vigilanza e/o al Responsabile Anticorruzione (limitatamente, per quest'ultimo, alle violazioni relative ai reati contro la Pubblica Amministrazione e alle violazioni in materia di trasparenza).

Tali comunicazioni sono vincolate alla riservatezza e pertanto sia l'ODV che il RPC non possono rivelare i nominativi dei segnalanti.

La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di cui all'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165 del 2001 è assicurata attraverso le seguenti azioni:
- tutela della riservatezza;
- divieto di atti di discriminazione e di ritorsione diretti o indiretti;
- sottrazione della denuncia al diritto di accesso, fatte salve le ipotesi previste dal comma 2 dell'art. 54 DLgs 165/2001 in caso di necessità di svelare l'identità del denunciante.

La tutela della riservatezza non è sinonimo di accettazione di segnalazioni anonime, tuttavia l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione.
Obblighi di riservatezza sono dunque a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente vengono coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, salve le comunicazioni che per legge o in base al presente Piano debbono essere effettuate.
La violazione della riservatezza e delle misure di tutela del segnalante potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari ai sensi del successivo punto 1.5, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.
La segnalazione non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24 comma 1, lett. a della L. 241/1990.
Il divieto di discriminazione riguarda le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione tale da rendere le condizioni di lavoro intollerabili.
L'Organismo di Vigilanza e il RSP agiscono quindi in modo da garantire gli autori delle segnalazioni di cui al punto precedente contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle segnalazioni stesse, assicurando la riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o di terzi.

Il canale principale di comunicazione è costituito dalle caselle dedicate di ODV (odv_mod231@sevat.eu) e RPC (trasparenza@sevat.eu). Per le segnalazioni indirizzate al RPC la segnalazione deve avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001". La gestione di tale ultima segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione.

In ottemperanza a quanto richiesto dalla predetta legge 179/2017 la Società istituisce un canale alternativo di segnalazione degli illeciti, che garantisce la segretezza del nominativo del segnalante, mediante crittografia. Anche in questo caso la segnalazione deve avere come oggetto: "Segnalazione di cui all'articolo 54 bis del decreto legislativo 165/2001". La gestione di tale ultima segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione.

Infine i dipendenti (e solo loro) che intendano segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. n. 165/2001, così come modificato dalla legge 30 novembre 2017, n. 179, possono anche avvalersi del sistema di segnalazione istituito dall'ANAC e utilizzabile al seguente indirizzo:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing

L'Organismo valuta le segnalazioni ricevute e l'opportunità di azioni conseguenti, ascoltando, se necessario, l'autore della segnalazione se conosciuto e/o il responsabile della presunta violazione.

In caso di segnalazioni contenenti elementi gravi, precisi e concordanti, l'OdV provvederà ad effettuare, anche a mezzo delle funzioni aziendali, le verifiche di circostanza, all'esito delle quali (anche in relazione alla gravità dei fatti emersi) farà conseguire l'archiviazione del caso, richiederà che l'Organo Competente inizi di un processo sanzionatorio o disciplinare e/o le segnalazioni agli organi societari.

Ogni informazione, segnalazione, report previsti nel presente Modello sono conservati dall'OdV per un periodo di 10 anni in un'apposita partizione del File server aziendale accessibile dai soli componenti dell'OdV, ovvero in un apposito archivio cartaceo ad accesso selezionato e limitato ai soli stessi componenti dell'OdV. Le chiavi di accesso all'archivio cartaceo saranno attribuite ai soli componenti dell'OdV, che dovranno restituirle immediatamente al termine del loro incarico per qualsiasi motivo ciò avvenga. L'accesso ai documenti informatici dell'OdV con poteri di lettura e scrittura è consentito esclusivamente ai membri dell'Organismo di Vigilanza stesso.

1.5 Il Sistema Disciplinare

Il D.Lgs. 231/2001 stabilisce esplicitamente all'art. 6 che la società deve dotarsi di un adeguato sistema disciplinare al fine di sanzionare comportamenti non rispondenti alle misure indicate dal Modello.
Costituisce violazione del Modello Organizzativo la messa in atto di comportamenti che rispondano ai seguenti requisiti:
A. omissione o violazione delle direttive presenti nel Modello nell'espletamento delle proprie attività
B. esposizione dell'azienda a rischio di commissione di reati previsti dal Decreto
C. non rispondenza ai principi contenuti nel Codice Etico della Società.
D. la violazione delle tutele (riservatezza e divieto di atti di discriminazione o ritorsione) per i segnalanti di cui al precedente punto 1.4.

L'applicazione delle sanzioni è indipendente rispetto all'avvio o all'esito di un eventuale procedimento avviato presso le Autorità giudiziarie competenti.

A tal fine Se.Va.T Servizi Valle Trompia scrl prevede una graduazione delle sanzioni applicabili, in relazione al differente grado di pericolosità che i comportamenti possono presentare rispetto alla commissione dei reati.

Per garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio è necessario che ogni violazione del Modello e delle procedure stabilite in attuazione dello stesso da chiunque commesse siano immediatamente comunicate all'OdV.

Ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori il sistema disciplinare che prevede le sanzioni di seguito descritte, per essere valido ed efficace, deve essere affisso all'interno della Società affinché sia portato a conoscenza di tutti i Destinatari.

1.5.1 il sistema sanzionatorio per operai, quadri e impiegati

Il sistema disciplinare è applicato nei confronti dei lavoratori dipendenti con qualifica di operaio, impiegato e quadro in riferimento a quanto previsto dall'art. 7 della Legge 20 maggio 1970 n. 300 (Statuto dei lavoratori) ed ai vigenti CCNL per i lavoratori dipendenti.

Il Modello costituisce un complesso di norme a cui il personale dipendente della Società deve uniformarsi anche ai sensi di quanto previsto dai rispettivi CCNL in materia di norme comportamentali e di sanzioni disciplinari.
La violazione delle previsioni del Modello e delle procedure di attuazione comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni, ai sensi di Legge e dei citati CCNL.
In particolare, in applicazione dei "Criteri di correlazione per le mancanze dei lavoratori e i provvedimenti disciplinari" richiamati dal CCNL, si prevedono le seguenti sanzioni disciplinari:
a. rimprovero verbale o scritto o multa nel caso di:
- violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad es. non osservi le procedure prescritte per le aree esposte a rischio di commissione di reato);
- omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte;
- adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale".
b. sospensione dal servizio e dalla retribuzione nel caso di:
- adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento giudicato gravemente non conforme alle prescrizioni del Modello.
c. recesso ad opera del datore di lavoro dal contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art.2118 c.c. (licenziamento con preavviso) per giustificato motivo, nel caso di:
- adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal Decreto, dovendosi ravvisare in tali situazioni un "atto da cui emerga una colpa grave nel comportamento tenuto dal lavoratore" di cui ai suddetti Criteri di Correlazione.
d. recesso ad opera del datore di lavoro per giusta causa ai sensi dell'art.2119 c.c. (licenziamento senza preavviso), per giusta causa, nel
caso di:
- adozione nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio di un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello, tale da far venir meno radicalmente la fiducia dell'azienda nei confronti del lavoratore e/o determinare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una condotta tale da provocare all'azienda "grave nocumento morale e/o materiale", nonché da costituire "delitto a termine di Legge" di cui ai suddetti Criteri di Correlazione.
L'applicazione del tipo e dell'entità delle sanzioni sopra richiamate è dipendente dai seguenti fattori:
1) intenzionalità di porre in essere il comportamento;
2) recidiva, ovvero dalla eventuale presenza di precedenti disciplinari posti in essere in passato contro il dipendente;
3) grado di responsabilità del lavoratore.
Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Responsabile delle Risorse Umane e Organizzazione.

1.5.2 il sistema sanzionatorio per i dirigenti

Nei casi in cui la violazione riguardi un Dirigente, l'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e fatte le opportune verifiche, deve darne comunicazione al titolare del potere disciplinare e al Consiglio di Amministrazione mediante relazione scritta.
I destinatari della comunicazione provvederanno ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro applicabile.
In particolare sono previste le seguenti sanzioni:
a. rimprovero verbale scritto e/o multa nel caso di commissione delle
seguenti azioni:

- violazione delle procedure interne previste dal presente Modello (ad es. non osservi le procedure prescritte per le aree esposte a rischio di commissione di reato);
- omissione di comunicazione all'OdV delle informazioni prescritte;
- adozione di un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, dovendosi ravvisare in tali comportamenti una "non esecuzione degli ordini impartiti dall'azienda sia in forma scritta che verbale".

b. recesso ad opera del datore di lavoro dal contratto a tempo indeterminato ai sensi dell'art. 2118 c.c. (licenziamento con preavviso), per giustificato motivo, nel caso di:
- comportamento giudicato gravemente non conforme alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio;
- comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello tale da configurare una possibile esecuzione di un reato previsto dal Decreto con particolare riferimento alle attività svolte nelle aree a rischio.

c. recesso ad opera del datore di lavoro per giusta causa ai sensi dell'art. 2119 c.c. (licenziamento senza preavviso), per giusta causa, nel caso di:
- comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle attività nelle aree a rischio, tale da comportare la concreta applicazione a carico della società di misure previste dal Decreto riconducibile ad una condotta tale da provocare all'azienda "grave danno morale e/o materiale".

1.5.3 il sistema sanzionatorio per gli Amministratori e i Sindaci

Nei casi in cui la violazione riguardi un Amministratore, l'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e fatte le opportune verifiche, deve darne immediata comunicazione al Consiglio di Amministrazione, mediante relazione scritta.
Nei confronti degli Amministratori che abbiano commesso una violazione del Modello o delle procedure stabilite in attuazione dello stesso, il Consiglio di Amministrazione può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, tra i quali le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa e delle conseguenze che ne sono derivate per la società:
- Richiamo formale scritto;
- Sanzione pecuniaria pari all'importo da due a cinque volte gli emolumenti calcolati su base mensile;
- Revoca, totale o parziale, delle eventuali procure;
- Convocazione dell'Assemblea con proposta di revoca della carica.

1.5.4 Il sistema sanzionatorio per i collaboratori esterni

Nei casi in cui si verifichino fatti che possono integrare violazione del Modello da parte di collaboratori o controparti contrattuali, l'Organismo di Vigilanza, ricevuta la segnalazione e fatte le opportune verifiche, informa l'organo amministrativo mediante relazione scritta.
I contratti stipulati con questi soggetti devono preferibilmente contenere specifiche clausole risolutive espresse che possano essere applicate dalla società nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel modello e tali da comportare il rischio di commissione di un reato sanzionato dal decreto.

1.5.5 Il titolare del potere sanzionatorio

Per fatti e atti rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, titolare del potere sanzionatorio è il Consiglio di Amministrazione, a cui spetta determinare l'entità della sanzione sulla base di quanto stabilito dai rispettivi CCNL.
Su segnalazione dell'Organismo di Vigilanza e sentito il parere del superiore gerarchico dell'autore della condotta segnalata, il Consiglio di Amministrazione delibererà, previa consultazione del Responsabile Risorse Umane e Organizzazione, l'irrogazione della sanzione, civilistica o

disciplinare, e la Direzione e Funzione interessata applicherà la sanzione deliberata dal Consiglio di Amministrazione.
Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza con la partecipazione delle Direzioni e Funzioni.

1.6 Formazione e Comunicazione

La Società opererà al fine di garantire la conoscenza da parte del Personale sia del contenuto del Decreto e degli obblighi derivanti dal medesimo, sia del Modello.
Ai fini dell'attuazione del Modello, la formazione, le attività di sensibilizzazione e quelle di informazione nei confronti del personale sono gestite dalla funzione aziendale competente in stretto coordinamento con l'Organismo di Vigilanza e con i responsabili delle altre funzioni aziendali coinvolte nell'applicazione del Modello.
L'attività di formazione, sensibilizzazione e di informazione riguarda tutto il Personale, compreso il Personale Apicale.
Le attività di informazione e formazione dovranno essere previste e realizzate sia all'atto dell'assunzione o dell'inizio del rapporto, sia in occasione di mutamenti di funzione della persona, ovvero di modifiche del Modello o delle ulteriori circostanze di fatto o di diritto che ne determinino la necessità al fine di garantire la corretta applicazione delle disposizioni previste nel Decreto.
In particolare, è prevista:
- una comunicazione iniziale a tutto il Personale circa l'adozione del presente documento e del Codice Etico;
- successivamente, ai nuovi assunti dovrà essere consegnato un set informativo, contenente i riferimenti al Modello e alle relative Procedure e copia del Codice Etico, in conformità alle prassi aziendali previste per altre normative, quali privacy e sicurezza delle informazioni. I Dipendenti dovranno sottoscrivere apposito modulo per presa conoscenza ed accettazione della documentazione;
- una specifica attività di formazione dovrà essere pianificata con riferimento ai responsabili delle funzioni e dei servizi aziendali.

Al fine di garantire l'effettiva diffusione del Modello e l'informazione del personale con riferimento ai contenuti del Decreto e agli obblighi derivanti dall'attuazione del medesimo, è prevista la predisposizione di una specifica informativa aziendale dedicata all'argomento e aggiornata dall'Organismo di Vigilanza (nella quale siano presenti e disponibili, oltre i documenti che compongono il set informativo precedentemente descritto, anche la modulistica e gli strumenti per le segnalazioni all'Organismo di Vigilanza ed ogni altra documentazione eventualmente rilevante).
Agli ulteriori destinatari, in particolare fornitori e consulenti, sono fornite da parte delle funzioni aventi contatti istituzionali con gli stessi, sotto il coordinamento dell'Organismo di Vigilanza, apposite informative sulle politiche e le procedure adottate dalla Società sulla base del Modello, sul Codice Etico, nonché sulle conseguenze che comportamenti contrari alle previsioni del Modello o comunque contrari al Codice Etico o alla normativa vigente possono avere con riguardo ai rapporti contrattuali.
Laddove possibile sono inserite nei testi contrattuali specifiche clausole dirette a disciplinare tali conseguenze, quali clausole risolutive o diritti di recesso in caso di comportamenti contrari alle norme del Codice Etico e/o alle Procedure identificate dal Modello.
Allo scopo di diffondere i principi di riferimento della Società e le azioni che esso pone in essere per prevenire la commissione di reati è prevista la creazione sul sito internet aziendale di una specifica pagina web, costantemente aggiornata, ai fini della diffusione al pubblico del Modello adottato da Se.Va.T Servizi Valle Trompia, contenente anche copia del Codice Etico.

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito dal responsabile unitamente all'Organismo di Vigilanza ex d. lgs. 231/2001, con l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;

- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- quantificare di ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

I soggetti incaricati di operare nell'ambito di settori e/o attività particolarmente sensibili alla corruzione, in relazione alle proprie competenze normativamente previste, devono essere messi a conoscenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità e provvedono a darvi esecuzione.
In caso di conflitto di interessi e/o di incompatibilità anche potenziale, è fatto obbligo ai dipendenti responsabili di procedimento e/o competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale di astenersi, ai sensi dell'art. 6 bis legge 241/1990, segnalando tempestivamente al proprio dirigente la situazione di conflitto.
Ogni dipendente che esercita competenze sensibili alla corruzione informa il proprio Dirigente in merito al rispetto dei tempi procedimentali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni che giustificano il ritardo.

1.7 Criteri di gestione e aggiornamento del modello

In conformità a quanto previsto dall'art. 6, comma 1, lett. b) del d.lgs. 231/2001, all'Organismo di Vigilanza è affidato il compito di curare l'aggiornamento del Modello.
A tal fine l'Organismo di Vigilanza identifica e segnala al Consiglio di Amministrazione l'esigenza di procedere all'aggiornamento del Modello, fornendo altresì indicazioni in merito alle modalità secondo cui procedere alla realizzazione dei relativi interventi.
Il Consiglio di Amministrazione valuta l'esigenza di aggiornamento del Modello segnalata dall'Organismo di Vigilanza e delibera in merito all'aggiornamento del Modello in relazione a modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie in conseguenza di:
– modifiche normative in tema di responsabilità amministrativa degli enti e significative innovazioni nell'interpretazione delle disposizioni in materia;
– identificazione di nuove attività sensibili, o variazione di quelle precedentemente identificate, anche eventualmente connesse all'avvio di nuove attività d'impresa, modificazioni dell'assetto interno della Società e/o delle modalità di svolgimento delle attività d'impresa;
– emanazione e modifica di linee guida da parte dell'associazione di categoria di riferimento comunicate al Ministero della Giustizia a norma dell'art. 6 del d.lgs. 231/2001 e degli artt. 5 e ss. del D.M. 26 giugno 2003, n. 201;
– commissione dei reati (e degli illeciti amministrativi) rilevanti ai fini della responsabilità amministrativa degli enti da parte dei destinatari delle previsioni del Modello o, più in generale, di significative violazioni del Modello;
– riscontro di carenze e/o lacune nelle previsioni del Modello a seguito di verifiche sull'efficacia del medesimo.
L'approvazione dell'aggiornamento del Modello viene immediatamente comunicata all'Organismo di Vigilanza, il quale, a sua volta, vigila sulla corretta attuazione e diffusione degli aggiornamenti operati.
L'Organismo di Vigilanza provvede, altresì, mediante apposita relazione, a informare il Consiglio di Amministrazione circa l'esito dell'attività di vigilanza intrapresa in ottemperanza alla delibera che dispone l'aggiornamento del Modello.
Il Modello è, in ogni caso, sottoposto a procedimento di revisione periodica con cadenza triennale da disporsi mediante delibera del Consiglio di Amministrazione.

Parte speciale

-*-

1. Delitti contro la pubblica amministrazione e delitti contro il patrimonio commessi in danno dello Stato o di altro ente pubblico (artt. 24 e 25 del D. Lgs. 231/2001), Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25 decies del D. Lgs. 231/2001)

Descrizione degli illeciti rilevanti

Malversazione a danno dello Stato (art. 316 bis c.p.)
Questo delitto si configura quando, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. La condotta consiste nel distrarre, anche parzialmente, la somma ottenuta, facendo rilevare che l'attività programmata si sia comunque svolta.

Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato (art. 316 ter c.p.)
Questo delitto si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano, indebitamente, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri Enti Pubblici o dall'Unione Europea. In questo caso, a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato si realizza nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti. Tale ipotesi di reato si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato (v. sotto).

Truffa ai danni dello Stato e di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, c.p.)
La fattispecie delittuosa si verifica quando, per ottenere ingiusti profitti, si mettano in atto raggiri o artifici tali da recare un danno allo Stato, ad altri Enti pubblici o all'UE (potrebbe, per esempio, verificarsi quando la società, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a
procedure di gara, fornisce alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 bis c.p.)
Si verifica quando la truffa è diretta ad ottenere contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

Frode informatica a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 ter, comma 1 c.p.)
Si verifica quando viene alterato il funzionamento di un sistema informatico o i dati in esso contenuti al fine di procurare a sé o ad altri un profitto (per es. alterando i registri informatici della Pubblica Amministrazione al fine di far risultare condizioni necessarie per la partecipazione della Società ad una gara pubblica).

Concussione (art. 317 c.p.)
Si verifica quando un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe qualcuno a dare o promettere indebitamente a lui o a terzi un qualche vantaggio (denaro o altro).

Corruzione (artt. 318, 319, 319 bis e 320 c.p.)
Si verifica quando un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio accetta una retribuzione che non gli è dovuta (in denaro o altro) o la promessa della stessa, per compiere, ritardare od omettere un atto del suo ufficio. L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (per es. velocizzare una pratica), sia in un atto contrario ai suoi doveri (per es. per garantire l'aggiudicazione di una gara). Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)
Si verifica quando chiunque offra o prometta ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per indurlo a compiere un atto contrario o conforme ai doveri d'ufficio, qualora la promessa o l'offerta non vengano accettate. Analogamente viene sanzionata la condotta del pubblico agente che solleciti una promessa o un'offerta da parte di un privato.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.)
Il reato si realizza quando un soggetto offra o prometta a un pubblico ufficiale o a un incaricato di un pubblico servizio denaro o altra utilità, al fine di favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo (per es. la società corrompe un giudice per risultare vittoriosa in un processo civile il cui esito negativo possa danneggiarla).

Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 quater c.p.)
Il delitto si verifica quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità. Viene punito anche chi dà o promette denaro o altra utilità. Si differenzia dalla concussione in quanto nella concussione vi è "costrizione", mentre nella presente ipotesi solo "induzione", pertanto con una condotta di collaborazione da parte del soggetto privato, il quale pure risponde del reato anche se punito con pena inferiore.

Traffico di influenze (art. 316 bis c.p.)
Il reato si realizza quando un soggetto sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322bis, indebitamente fa dare o promettere a se o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).
Le disposizioni degli articoli da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, del codice penale, si applicano anche a membri delle Istituzioni comunitarie europee, nonché ai funzionari delle stesse e dell'intera struttura amministrativa comunitaria, e alle persone comandate presso la Comunità con particolari funzioni o addette ad enti previsti dai trattati. Le stesse disposizioni si applicano anche alle persone che nell'ambito degli Stati membri dell'Unione Europea svolgono attività corrispondenti a quelle che nel nostro ordinamento sono svolte da pubblici ufficiali o da incaricati di un pubblico servizio. Va tenuto in mente che l'articolo 322 bis del codice penale incrimina altresì tutti coloro che compiano le attività di cui agli articoli 321 e 322 c. p. (cioè attività corruttive) nei confronti delle persone medesime, e non solo i soggetti passivi della corruzione. Inoltre, l'art. 322 bis c.p. incrimina anche l'offerta o promessa di denaro o altra utilità a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri diversi da quelli dell'Unione Europea o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali.

Si precisa che, come stabilito dalle nuove linee guida dell'ANAC (deliberazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017), la presente sezione rappresenta una fusione tra il ***Modello 231*** *e il* ***Piano triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità****, nonché delle disposizioni in materia di* ***trasparenza****.*
Pertanto, oltre al catalogo dei reati previsti dal D. Lgs. 231/2001, vanno inclusi in questa sezione anche una serie di reati non previsti dal Decreto e la cui commissione non determina le conseguenze dal Decreto previste (e nemmeno per essi è richiesto il requisito che vengano commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente), si tratta in sostanza di tutte le altre ipotesi di reati contro la pubblica amministrazione (per esempio: ***peculato, abuso d'ufficio, rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio, omissione di atti d'ufficio, interruzione di un servizio pubblico, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente****), che determinano una condotta illegale da parte dei soggetti che operano per conto della Società.*

Traffico di influenze (art. 316 bis c.p.)
Il reato si realizza quando un soggetto sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322bis, indebitamente fa dare o promettere a se o ad altri denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

Devono ritenersi integrate nella presente sezione anche tutte le normative in materia di trasparenza e anticorruzione emanate negli ultimi anni e in particolare:
- D. lgs. 33/2013 (trasparenza)
- D. lgs. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità)
- D. Lgs. 159/2011 (Codice Antimafia)
- D. lgs. 175/2016 (società partecipate)
- Legge 190/2012 (anticorruzione)
- D. lgs. 50/2016 (Codice Appalti)
- Legge 179/2017 (tutela whistleblowers)
- DPR 62/2013 Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 D. lgs. 165/2001
- Piano Nazionale Anticorruzione e le determinazioni dell'ANAC in materia.

L'integrazione del Piano Triennale con il Modello ha come obiettivi:
- individuare e monitorare le attività maggiormente sensibili ai fini anticorruzione;
- assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità nelle materie rilevanti.
- garantire l'idoneità, morale ed operativa del personale chiamato ad operare nei Settori sensibili.

Destinatari
- Consiglio d'Amministrazione
- Collegio Sindacale (se e quando nominato)
- Revisore
- Personale dipendente e Direttore (se e quando nominato)
- Collaboratori esterni (Consulenti), fornitori, controparti contrattuali e Outsourcers
- Partecipanti alle procedure di evidenza pubblica

Attività sensibili
Stante la natura di società di diritto privato controllata da enti pubblici, Se.Va.T Servizi Valle Trompia Soc.Coop. a r.l. risulta particolarmente esposto alle problematiche in oggetto, potendo, di volta in volta, rivestire la qualità di Pubblica Amministrazione o di privato. Particolare attenzione viene quindi data agli illeciti di cui sopra.

L'analisi delle aree a rischio ha fornito i seguenti risultati:

Le aree di rischio obbligatorie

Le aree di rischio obbligatorie, così come riportate nell'allegato 2 del Piano nazionale anticorruzione, sono le seguenti:

A) Area acquisizione e progressione del personale
1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione
4. Vicende successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

Se.Va.T Servizi Valle Trompia *assume nuovo personale molto raramente. In ogni caso la Società ha adottato appositi* ***Criteri Generali per il Reclutamento e la Selezione del Personale e per il Conferimento degli Incarichi****, inserito nella sezione Società Trasparente, al quale la Società deve fare obbligatoriamente riferimento in caso di assunzione di nuovo personale e per l'affidamento di incarichi.*

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Si tratta certamente di un'area che riguarda le attività di Se.Va.T Sevizi Valle Trompia, sebbene la struttura estremamente semplificata della società non consenta di attivare i tradizionali strumenti per un efficace azione di controllo (rotazione, controlli incrociati, ecc.). Si deve in ogni caso tener conto del fatto che, con l'entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti pubblici (D. lgs. 50/2016), e, in particolare, con la futura attuazione del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall'art. 38 del predetto Codice, la Società, non disponendo di una struttura sufficientemente articolata, sarà comunque obbligato a rivolgersi a centrali di committenza per i bandi sopra soglia e per le procedure negoziate. Questo solleverà la società da numerosi adempimenti ed eliminerà in buona parte i rischi collegati a fatti corruttivi o comunque ad altre forme di illegalità collegate con l'area affidamento lavori, servizi e forniture. Rimane invece in capo alla società la gestione degli affidamenti diretti, da effettuarsi secondo i limiti e le modalità previsti dalla legge vigente.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an (la scelta dell'emanazione o meno di un determinato atto)
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Si tratta di un'area tipica delle Pubbliche Amministrazioni, difficilmente applicabile a società di diritto privato che svolgono una attività di tipo economico.

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an
2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato
3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato
4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale
5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto

Si tratta di un'area tipica delle Pubbliche Amministrazioni, difficilmente applicabile a società di diritto privato che svolgono una attività di tipo economico.

E) Area provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

Tale attività viene svolta in modo marginale dalla Società, tramite piccoli contributi a iniziative di carattere sociale e/o educativo verso scuole o iniziative caritative.

F) Area acquisizione e gestione di contributi concessi da Enti Pubblici.

Se.Va.T Servizi Valle Trompia scrl gestisce contributi concessi da Enti Pubblici.

Altre aree di rischio

Oltre alla predette aree, l'analisi dei processi aziendali ha permesso di individuare le seguenti aree di attività a rischio, tenendo conto del fatto che la società è anche una spa e quindi opera anche quale soggetto di diritto privato:

- Rapporti con la Pubblica Amministrazione:
  - partecipazione a gare pubbliche,
  - richiesta di finanziamenti pubblici,
  - rapporti con vari enti pubblici ed in particolare con i Comuni, la Regione, la ASL, Vigili del Fuoco, Enti Previdenziali, l'Agenzia delle Entrate, Camera di Commercio, scuole di ogni ordine e grado.

L'analisi dei rischi

L'analisi ha considerato:
- il grado di discrezionalità, della rilevanza esterna, della numerosità, della complessità e del valore economico di ciascun processo per valutare la possibilità che, all'interno e all'esterno dell'ente, si consolidino interessi e relazioni che possono favorire la corruzione;
- gli eventuali precedenti giudiziali dei soggetti interni e esterni coinvolti;
- la presenza di controlli (esistenza di procedure specifiche per la gestione dei procedimenti, tracciabilità manuale o informatica ecc. ...).

Principi di comportamento e misure di controllo adottati

Prima di tutto va segnalato che, con apposita delibera del CdA, è stato nominato il Responsabile Anticorruzione, previsto dalla l. n.190/2012, nella persona del consigliere Paonessa Giuseppe Antonio. Per la descrizione delle sue funzioni si rimanda alla parte generale del presente Modello.

Si precisa inoltre che, come peraltro ammesso nel piano nazionale anticorruzione, l'Amministrazione, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene che la **rotazione del personale** (comune mezzo di prevenzione di comportamenti illeciti) causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi. Pertanto, l'Amministrazione ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale.

Per quanto riguarda i principi di comportamento e le misure adottate, è vietato ad Amministratori, Revisori, Dirigenti e Dipendenti e ai collaboratori esterni (attraverso apposite clausole contrattuali) di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate e di porre in essere comportamenti che, pur non costituendo fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente diventarlo.

E' pertanto vietato:

1. effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari e ricevere elargizioni di ogni tipo al di fuori degli stipendi e dei compensi;
2. distribuire o ricevere omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dal Codice Etico e dal presente Modello;
3. accordare e ricevere altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione;
4. riconoscere compensi in favore di Collaboratori Esterni che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere ed alla prassi vigente;
5. presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o di partecipare a gare di evidenza pubblica;
6. destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.
7. ricevere elargizioni di denaro, omaggi o altra utilità da soggetti collegati con enti o persone che partecipano a gare bandite dalla società o che, comunque, sono controparti contrattuali della società.
8. utilizzare o appropriarsi di beni e denaro della Società per scopi personali e a vantaggio proprio o di altri soggetti, in modo non giustificato o illegale.
9. abusare della propria posizione di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio al fine di procurare a sé o a altri un ingiusto vantaggio patrimoniale o un danno ingiusto.

Oltre ai protocolli generali di controllo, particolare attenzione viene prestata alla gestione del denaro, al fine di impedire che somme vengano accantonate per scopi corruttivi e che comunque si possano in qualsiasi modo attribuire illecite utilità finalizzate all'ottenimento di vantaggi.

Per quanto riguarda invece le misure di formazione e divulgazione anticorruzione si rimanda alla rispettiva sezione della Parte Generale del presente Modello.

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra vengono seguiti i seguenti protocolli operativi:

a) i rapporti con la Pubblica Amministrazione, nelle aree ritenute a rischio, devono essere gestiti da un responsabile per ogni operazione svolta, individuabile mediante designazione per scritto ("segregazione dei compiti"). Questi sarà il soggetto di riferimento per l'OdV e del RPC ai quali è tenuto a rendicontare periodicamente l'attività svolta;
b) gli incarichi conferiti ai Collaboratori Esterni devono essere redatti per iscritto, con l'indicazione del compenso pattuito ed essere sottoscritti conformemente alle deleghe ricevute.

c) nessun tipo di pagamento di importo rilevante (superiore a € 999) può essere effettuato in contanti o in natura. L'uso dei contanti viene scoraggiato e appositi controlli sulla consistenza di cassa per quanto riguarda il contante possono venire effettuati da ODV, RPC e Revisore;
d) le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza contabile (compreso l'utilizzo del CIG, quando richiesto);
e) la gestione dei rapporti con membri della P.A. deve essere gestita, quando sia possibile, con un adeguato turnover;
f) le comunicazioni con la P.A. devono avvenire preferibilmente per iscritto;
g) qualora la comunicazione avvenga attraverso supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile;
h) per quanto riguarda gli omaggi, il divieto di cui al precedente punto 2 trova eccezione per gli omaggi natalizi, che devono comunque essere di modico valore, devono essere elargiti solo dopo delibera del cda, il quale indica anche il valore venale massimo individuale di detti omaggi (che comunque non può essere superiore ad euro 150 per omaggio/soggetto, v. art.4 comma 5 del DPR 62/2013) e l'elenco dei soggetti destinatari.
i) La gestione degli affidamenti diretti e, fin quando possibile, dei bandi di gara (procedure negoziate e bandi sopra soglia) deve essere effettuata nel rispetto del Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016 e successive modificazioni).
j) Ogni eventuale rimborso agli amministratori per spese derivanti dall'ufficio ricoperto deve essere giustificato e soggetto a analitico rendiconto, oltre che a preventiva autorizzazione.
l) tutti i soggetti coinvolti in procedure di evidenza pubblica (procedure negoziate, bandi di gara, ecc.) sono tenuti alla massima riservatezza sui contenuti dei disciplinari, dei bandi, sul numero di offerte ricevute e sui soggetti partecipanti fino a quando tali dati non siano legalmente pubblicizzabili.
m) nel caso vengano nominati uno o più Amministratori Delegati (attualmente la normativa sulle società in-house non lo consente), le loro determinazioni vengono effettuate con traccia scritta, mediante compilazione di apposita scheda.
n) ogni pagamento di fattura deve essere preceduto da doppia sottoscrizione sulla fattura: una prima sottoscrizione a cura del soggetto titolato di volta in volta all'acquisto per confermare la corrispondenza della merce/servizio per quantità-qualità-prezzo all'importo indicato in fattura e una seconda sottoscrizione a cura del Presidente per autorizzare la liquidazione.
o) Il pagamento dei compensi a collaboratori e consulenti deve essere preceduto dalla prescritta pubblicità dell'incarico nella sezione "Società Trasparente".
p) la sezione del sito internet "Società Trasparente" deve essere compilata con tempestività e completezza, con particolare cura relativamente ai dati relativi agli amministratori.
q) le richieste di accesso esaminate e disbrigate nei tempi di legge.
r) almeno ogni sei mesi viene fatta, a cura dell'ODV e/o del RPC, una ricognizione tra gli amministratori per l'eventuale insorgenza di cause di incompatibilità, come previste dal Dlgs. 39/2013.
s) i fondi ricevuti dal Comune e da ogni altro ente devono essere usati secondo quanto disposto dalle rispettive convenzioni e precisamente rendicontati, i soggetti coinvolti nell'uso di tali fondi identificati in forma scritta.
t) in sede di riunioni del prima di ogni delibera del cda viene fatto apposito appello a cura del presidente o del segretario verbalizzante chiedendo se vi siano membri in conflitto di interesse (sia con riferimento ad un interesse proprio che a quello di un prossimo congiunto).
u) apposite clausole devono essere inserite nei contratti, in particolare:
- nei contratti di collaborazione, acquisto, appalto e di concessione apposita clausola sulla tracciabilità dei pagamenti,
- nei contratti di appalto l'apposita clausola anticorruzione elaborata dall'ANAC,

- in tutti i contratti apposita clausola riferita al Modello 231 e al Codice etico, che potrà essere più o meno sviluppata con riferimento ai controlli ambientali o di sicurezza sul lavoro o di copyright o sicurezza informatica a seconda del tipo di contratto.
- nei contratti di assunzione del personale apposita clausola antipantouflage,
- nei contratti di collaborazione apposita clausola su eventuali incompatibilità.

v) Con specifico riferimento all'assunzione del personale, deve essere scrupolosamente seguito l'apposito regolamento per l'assunzione del personale.

z) In ottemperanza a quanto stabilito nel Piano Nazionale Anticorruzione, dalla legge 190/2012 (legge anticorruzione) e dal D. lgs. 39/2013 ("Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico"), il Modello prevede anche alcune misure per prevenire il fenomeno del c.d. "pantouflage" (o "revolving doors"). Pur non configurando un reato previsto dal Decreto 231, si ritiene che fenomeni di questo tipo possano in qualche modo celare o essere prodromici a episodi corruttivi. Per tale motivo, anche in ottemperanza alla determinazione della Autorità Nazionale Anticorruzione n. 8 del 17 giugno 2015, il Modello viene integrato con alcune misure atte a prevenire tale fenomeno.

Più in particolare le misure atte a prevenire le fattispecie in esame sono le seguenti:

- nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, è inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad *ex* dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Ente nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;
- è disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- è disposto di agire in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001 ("*16-ter. I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti*".

zz) devono essere immediatamente segnalati all'Autorità Giudiziaria ed all'OdV e/o al RPC eventuali comportamenti da parte di soggetti interni alla Società o da parte di soggetti esterni alla società ma afferenti la Pubblica Amministrazione volti ad ottenere favori, elargizioni illecite di denaro o altre utilità nei confronti di terzi.

zzz) Infine la Società ha attivato un triplice canale per le segnalazioni degli illeciti: oltre all'invio di e-mail agli indirizzi dedicati di ODV e RPC, tenuti all'obbligo di riservatezza sull'identità del segnalante, è stato creato un canale alternativo di segnalazione, che garantisce la segretezza del segnalante (il cui nominativo è crittografato). Il tutto come meglio specificato nella Parte Generale del presente Modello. Inoltre è sempre attivo anche il canale di segnalazione diretta all'ANAC, disponibile al seguente indirizzo:
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing

Documentazione interna di riferimento

Statuto
Regolamento interno
Criteri Generali per il Reclutamento e la Selezione del Personale e per il Conferimento degli Incarichi o Regolamento per l'assunzione del Personale
Documentazione propria del responsabile anticorruzione
Sito internet

Flussi informativi verso l'ODV

Fermo restando l'obbligo di informare l'ODV di ogni violazione del presente Modello (anche solo potenziale):
- l'ODV e il RPC devono essere informati circa l'avvio delle procedure di evidenza pubblica, siano essere ricadenti sotto il Codice degli Appalti o siano finalizzate all'assunzione del personale
- l'ODV e il RPC devono essere informati di ogni richiesta di accesso.
- l'ODV e il RPC devono essere informati di ogni richiesta da parte dell'ANAC.
- l'ODV e il RPC devono essere informati circa l'aggiornamento del sito sulla trasparenza.
- l'ODV e il RPC devono essere informati circa le attività di formazione rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione.

Compiti e verifiche da parte dell'ODV e del RPC:

Fermi restando i più ampi poteri di vigilanza previsti dalla legge e dal Modello, con specifico riferimento alla presente sezione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- E' in facoltà dell'ODV e del RPC, anche disgiuntamente tra loro, richiedere specifiche attività di audit da parte di consulenti esterni per verificare la regolarità delle procedure e altri aspetti rilevanti in materia dei reati di questa sezione;
- l'ODV e/o il RPC, anche di concerto con il Revisore, possono effettuare verifiche a campione sulla cassa (per verificare la circolazione del denaro contante);
- l'ODV e/o il RPC possono effettuare verifiche a campione sulle fatture, per verificare la presenza della doppia sottoscrizione, la congruità dei prezzi pagati e la effettiva corrispondenza delle controprestazioni ricevute, potendo avvalersi del supporto tecnico del Revisore;
- l'ODV e/o il RPC possono effettuare verifiche a campione sugli estratti conto delle carte di credito, se e quando utilizzate, chiedendo chiarimenti sulle causali degli addebiti;
- l'ODV e/o il RPC vigilano affinché la policy aziendale sugli omaggi natalizi venga rispettata;
- l'ODV e/o il RPC possono effettuare controlli a campione sulle procedure negoziate/cottimi fiduciari e i bandi europei, per verificare la regolarità della procedura. A tale riguardo le delibere d'avvio di procedure negoziate o bandi europei e i relativi esiti devono essere obbligatoriamente comunicati a ODV e RPC a cura del RUP.
- l'ODV e/o il RPC vigilano affinché le clausole sopra richiamate (clausola 231, clausola anticorruzione, clausola pantouflage, e clausola tracciabilità) vengano inserite nei pertinenti contratti (è onere della Direzione rendere disponibili tali contratti all'ODV);
- l'ODV e/o il RPC vigilano affinché, in sede di delibere del CdA venga rispettato l'obbligo di appello in materia di conflitto di interessi;
- l'ODV e/o il RPC vigilano affinché venga rispettato il principio di segregazione delle funzioni con riferimento ai rapporti con la PA;
- l'ODV e/o il RPC vigilano affinché il responsabile della trasparenza aggiorni puntualmente l'apposita sezione del sito internet;
- l'ODV e/o il RPC vigilano circa l'esecuzione delle richieste di accesso;

- l'ODV e/o il RPC vigilano affinché vengano periodicamente svolte ricognizioni in materia di incompatibilità e, se applicabile, di inconferibilità degli incarichi nell'ambito della società. L'ODV e/o il RPC almeno ogni sei mesi effettuano una apposita ricognizione;
- l'ODV e/o il RPC vigilano affinché il regolamento per l'assunzione del personale venga rispettato e che venga rispettato il divieto di pantouflage;
- l'ODV e/o il RPC vigilano sulla rendicontazione relativa ai finanziamenti ricevuti dal Comune e da altri enti pubblici, potendo avvalersi della cooperazione del Revisore e dei Sindaci.
- l'ODV e/o il RPC vigilano sulla rendicontazione delle eventuali spese sostenute dagli amministratori in dipendenza del loro ufficio e che tali spese siano state preventivamente autorizzate.

Note

Per "**Pubblica Amministrazione**" si intendono:
– enti ed amministrazioni dello Stato quali: Ministeri (comprese le loro varie emanazioni, per es. Prefetture, Tribunali, Agenzia delle Entrate, Scuole di ogni ordine e grado, ecc.), Authorities (es. Garante della Concorrenza e del Mercato, Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali).
– Enti Territoriali: Regioni, Province, Comuni, Comunità Montane e loro consorzi e associazioni;
– Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni.
– ATS.
– Enti e Monopoli di Stato.
– tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali per es. INPS, CNR, INAIL, INPDAI, ISTAT, ENASARCO.

Art. 357 c.p. - Nozione di pubblico ufficiale.
Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione
legislativa, giudiziaria o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla
manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi.

Art.358 c.p. – Nozione di persona incaricata di un pubblico servizio.
Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di questa ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

In merito a questi due articoli è bene specificare che i soggetti che rientrano nell'art. 358 c.p. non necessariamente e sempre appartengono alla Pubblica Amministrazione, infatti possono anche essere privati che prestano un pubblico servizio, così come per i pubblici ufficiali ex art. 357 c. p., nel senso che i reati possono essere commessi anche da non dipendenti della P.A. che svolgono però o una funzione pubblica o sono incaricati di pubblico servizio.

Parte Speciale
-*-
2. Reati societari
(artt. 25 ter del D. Lgs. 231/2001)

Descrizione degli illeciti rilevanti

False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621bis e 2622 c.c.)
E' reato proprio di amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci e liquidatori. Le fattispecie criminose si realizzano per mezzo dell'esposizione consapevole (al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto) nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, di fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, concretamente idonei ad indurre altri in errore, ovvero per mezzo dell'omissione di esporre fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge, sempre concretamente idonei ad indurre altri in errore, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene.
Si precisa che:
- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- la responsabilità si estende anche all'ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla Società per conto di terzi.
- la pena è attenuata se i fatti sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta (art. 2621bis).
Impedito Controllo (art. 2625 c.c.)
La condotta consiste nell'impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali ovvero alle società di revisione.
Il reato, imputabile esclusivamente agli amministratori, è punito più gravemente se la condotta ha causato un danno.
Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)
La fattispecie si concretizza con la condotta degli Amministratori che, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale, restituiscono, anche con simulazione, i conferimenti ai soci o li liberano dall'obbligo di eseguirli.
Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.)
Il reato può essere commesso dagli Amministratori che ripartiscano utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati per legge a riserva, ovvero che ripartiscano riserve, anche non costituite con utili, che non possano per legge essere distribuite.
Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)
La fattispecie di reato si concretizza quando gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero quando gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge.
Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)
La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di Legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o di fusioni con altra società o scissioni, che cagionino danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.
Soggetti attivi del reato sono, anche in questo caso, gli amministratori.
Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629bis c.c.)
La fattispecie si realizza quando l'amministratore o il componente del consiglio di gestione di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altro Stato dell'UE o diffusi fra il pubblico in maniera rilevante ai sensi del TUF, violano le prescrizioni dell'art. 2390 c.c.

Quest'ultimo impone ai citati soggetti di dare comunicazione agli amministratori e al consiglio di gestione della Società di loro eventuali interessi in determinate operazioni.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La fattispecie di reato si concretizza quando amministratori o soci conferenti, anche in parte, formano od aumentano fittiziamente il capitale sociale mediante attribuzioni di azioni o quote in misura complessivamente superiore all'ammontare del capitale sociale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio di Centro Sportivo San Filippo S.p.A. nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

La fattispecie di reato si concretizza quando i liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, cagionano danno ai creditori.

Corruzione tra privati (art. 2635 3 comma c.c.)

La fattispecie, di recente introduzione, punisce chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, o a chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti precedentemente elencati affinché gli stessi omettano di adempire a obblighi derivanti dal loro ufficio o commettano atti in violazione degli obblighi derivanti dal loro ufficio (si pensi ad esempio al soggetto che corrompa un funzionario di banca al fine di agevolare il rilascio di una garanzia o di un finanziamento, in assenza dei presupposti).

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune"), quindi anche da soggetti esterni alla società.

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o gruppi bancari.

Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune").

Ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

L'art. 2638 c.c. individua due ipotesi di reato:

- la prima si realizza attraverso l'esposizione, nelle comunicazioni alle autorita di vigilanza previste dalla Legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima;

- la seconda si realizza con il semplice ostacolo all'esercizio delle funzioni di vigilanza, attuato consapevolmente, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle autorità di vigilanza.

In entrambe le modalità descritte i soggetti attivi nella realizzazione del reato sono gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

Attività sensibili

A Se.Va.T Servizi Valle Trompia, essendo società non quotata, controllata da enti pubblici territoriali, si possono applicare solo un limitato numero delle norme sopra ricordate. In particolare non si applicano attualmente al Se.Va.T le false comunicazioni sociali nelle società quotate, l'omessa comunicazione del conflitto d'interessi e l'ostacolo all'esercizio delle autorità pubbliche di vigilanza.
I libri sociali sono conservati presso gli uffici amministrativi. I verbali delle riunioni del cda e dell'assemblea vengono di solito redatti dall'incaricato amministrativo e sempre ratificati in occasione della prima riunione successiva.
Il Revisore Unico effettua verifiche periodiche sulla corretta tenuta della contabilità e sul rispetto degli adempimenti amministrativo-fiscali, rendendone conto in appositi verbali.

L'implementazione delle norme in materia di trasparenza e l'assoggettamento della società ad una convenzione per l'esercizio congiunto del controllo analogo da parte degli enti pubblici richiedono anche un più stretto controllo da parte degli enti controllanti (con una assemblea di metà anno che verifichi un bilancio semestrale) e la creazione di sistemi di monitoraggio del rischio aziendale.
Per il resto, l'analisi dei processi aziendali ha permesso di individuare le seguenti aree di attività a rischio:
- Amministrazione, Contabilità e Bilancio,
- Gestione degli Adempimenti in materia Societaria (verbalizzazioni, iscrizioni e depositi presso il Registro delle Imprese),
- gestione dei rapporti con il Revisore Unico,
- collaborazione con il Consiglio di Amministrazione nelle attività riguardanti operazioni societarie che possano incidere sull'integrità del capitale sociale.

Il rischio di commissione di reati societari in Se.Va.T Servizi Valle Trompia è comunque da ritenersi basso a causa della presenza di numerosi presidi di controllo (il controllo contabile da parte del revisore, l'obbligatorietà dell'intervento del Notaio per il perfezionamento della maggior parte delle operazioni societarie, i controlli esercitati dai soci anche attraverso le apposite clausole statutarie aggiunte nel 2018, nonché a causa del frequente turn over degli amministratori (che cambiano ogni tre anni), spesso collegato anche ai mutamenti di indirizzo politico delle amministrazioni pubbliche controllanti.

Destinatari
- Il Consiglio d'Amministrazione: predispone la bozza di bilancio. Gli amministratori sono anche i potenziali soggetti attivi della maggior parte dei reati in oggetto.
- Il Revisore.
- L'Ufficio Amministrazione.
- I Soci del controllo analogo: quando agiscano nell'ambito di operazioni straordinarie (aumenti di capitale, conferimenti, ecc.)

Principi di comportamento e misure di controllo adottati
Oltre ai protocolli generali di controllo (v. sopra sub parte generale, lettera b)), le seguenti misure di controllo e prevenzione sono state adottate:

- È fatto specifico divieto ai soggetti coinvolti (amministratori, dirigenti, impiegati, revisori, collaboratori esterni per la consulenza societaria, contabile e fiscale) di:
- fornire, redigere o trasmettere dati o documenti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o non rispondenti alla realtà, tali da configurare una descrizione non corretta della realtà, riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società.;
- omettere dati ed informazioni imposti dalla legge;
- restituire conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, al di fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
- ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o da destinare per legge a riserva;
- effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, provocando ad essi un danno;
- procedere a formazione o aumento fittizio del capitale sociale, attribuendo azioni per un valore inferiore al loro valore nominale in sede di aumento del capitale sociale;
- porre in essere comportamenti che impediscano materialmente, o comunque ostacolino, lo svolgimento dell'attività di controllo da parte dei soci e degli altri organi di controllo, mediante l'occultamento di documenti o l'uso di altri mezzi fraudolenti

Inoltre:
- devono essere rispettate tutte le norme poste dalla legge a tutela dell'integrità del capitale sociale ed alla sua effettività, con l'obiettivo di non ledere le garanzie dei creditori e dei terzi;
- deve essere assicurato e favorito ogni controllo interno sulla gestione sociale;
- è fatto obbligo di tenere comportamenti corretti, trasparenti e collaborativi in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle comunicazioni sociali.
- è inoltre stato introdotto l'obbligo in sede di riunione del CdA di dichiarare l'eventuale conflitto di interessi prima di ogni delibera che possa in qualche modo comportare un conflitto di interessi.
- il Revisore deve immediatamente segnalare all'ODV ogni reticenza che eventualmente riscontri nello svolgimento delle rispettive attività di controllo, nonché ogni irregolarità che possa essere collegata con la commissione di uno dei reati di cui al presente Modello o prodromica alla commissione di tali reati. L'ODV viene tenuto regolarmente informato circa le attività svolte dal Revisore, attraverso l'invio dei verbali delle verifiche periodiche.
- per la prevenzione della corruzione, valgono i principi già enunciati nella precedente sezione, con la specificazione che i rapporti con banche e società private devono essere gestiti con la stessa trasparenza e secondo gli stessi principi valevoli per i rapporti con la pubblica amministrazione. In particolare è fatto obbligo a chi gestisce tali rapporti di prendere nota del nome e cognome dei soggetti coi quali tratta e di comunicarlo al Consiglio d'Amministrazione in occasione delle riunioni periodiche.

Documentazione interna di riferimento
Statuto
Convenzione per la gestione in forma associata del controllo analogo congiunto tra enti pubblici

Flussi informativi verso l'ODV
Fermo restando l'obbligo di informare l'ODV di ogni violazione del presente Modello (anche solo potenziale):
- l'ODV deve ricevere le convocazioni di tutte le riunioni del CDA e della Assemblee, alle quali ha facoltà di partecipare.
- all'ODV devono essere inviati con regolarità i verbali del Revisore, del CDA e dell'Assemblea, nonché le comunicazioni della società di revisione/del revisore e le bozze dei verbali notarili e degli atti notarili relativi alle operazioni societarie.

Compiti e verifiche da parte dell'ODV:
Fermi restando i più ampi poteri di vigilanza previsti dalla legge e dal Modello, con specifico riferimento alla presente sezione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- E' in facoltà dell'ODV richiedere specifiche attività di audit da parte di consulenti esterni per verificare la regolarità delle procedure e altri aspetti rilevanti in materia dei reati di questa sezione;
- può partecipare alla verifiche del Revisore;
- vigila affinché vengano rispettati i presupposti e le procedure previste dalla legge per le operazioni societarie, potendo avvalersi del supporto tecnico dei professionisti coinvolti (notai, avvocati, commercialisti).
- vigila affinché venga rispettato l'obbligo di dichiarare il conflitto di interessi nelle delibere del CDA.

Parte Speciale

-*-

3. Reati relativi alla salute e sicurezza sul lavoro (art. 25 septies del D. Lgs. 231/2001)

Descrizione degli illeciti rilevanti

La punibilità degli enti riguarda sia i delitti perseguibili a titolo doloso (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa) che i delitti colposi (mancanza di volontarietà nella realizzazione dell'evento giuridico rilevante) e i soggetti coinvolti sono gli amministratori, dirigenti e dipendenti nonché i collaboratori esterni della Società. I terzi (utenti, visitatori) possono essere coinvolti in quanto potenziali persone offese, nel caso in cui il reato sia commesso nell'ambito di una violazione della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro anche se sono estranei al rapporto di lavoro (sono situazioni marginali ma possibili, es. se un estraneo entra nell'Ortomercato e subisce un infortunio dovuto a una violazione di legge antinfortunistica, scatta comunque l'aggravante).

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
Il reato si configura quando chiunque causi per colpa la morte di una persona. Nel caso specifico deve trattarsi di morte in conseguenza della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro (per tale ipotesi è prevista una pena più severa rispetto alla pena base prevista dall'articolo in oggetto).
Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)
Il reato si configura quando chiunque causi per colpa una lesione personale grave o gravissima. Nel caso specifico, deve trattarsi di lesione in conseguenza della violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui lavoro. La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo;
La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, oppure la perdita di un senso, oppure la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio, oppure infine la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Si noti, con riferimento ai reati sopra elencati, che le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate qualora gli stessi siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Ci si può dunque chiedere in che senso un infortunio sul lavoro venga commesso a vantaggio dell'ente: in tal caso si ritiene che la mancata attivazione delle norme antiinfortunistiche, finendo col tradursi con un vantaggio economico per l'ente (si risparmiano tempo e denaro che dovrebbero essere invece destinati alla sicurezza sul lavoro), configuri il "vantaggio" per l'ente, che determina l'applicazione del decreto 231.

Attività sensibili

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, Se.Va.T ha individuato le seguenti Aree a Rischio:
1) ogni attività di Se.Va.T. che comporti l'uso di lavoratori è potenzialmente generatrice di incidenti, in sostanza si tratta delle stesse aree per le quali la Società, attraverso il proprio sistema di gestione della sicurezza, si è già adeguata alle previsioni normative del TU 81/2008. Si noti in ogni caso che, a causa della tipologia delle proprie attività, i rischi sono comunque limitati e circoscritti considerato che per lo più i dipendenti di Sevat svolgono la propria attività amministrativa negli uffici.
2) altre aree che meritano attenzione, nella prospettiva degli incidenti sul lavoro, sono anche quelle connesse con le attività di gestione della tutela dei lavoratori ed in particolare: a) il sistema di nomine

e deleghe di funzione in tema di salute, sicurezza ed igiene sul lavoro; b) l'individuazione, valutazione, aggiornamento e gestione dei rischi in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro; c) l'attività di informazione/formazione in tema di salute, sicurezza e igiene sul lavoro.

Nell'ambito delle suddette Aree di Rischio Reato, possono individuarsi, a titolo esemplificativo, i seguenti adempimenti in materia di salute sicurezza sul luogo di lavoro:
a) Individuazione dei rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro, redazione ed aggiornamento, ai sensi degli artt. 17, 28 e 29 TUS del Documento di Valutazione del Rischio (di seguito, per brevità "DVR"), con riferimento in particolare a:
analisi di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dell'attività lavorativa presenti negli ambienti di lavoro e la specificazione dei criteri adottati per la valutazione stessa; individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento; individuazione e predisposizione delle misure di prevenzione e protezione e dei dispositivi di protezione individuali e collettivi idonei ad eliminare i rischi connessi alle attività svolte e quelli presenti sui luoghi di lavoro; individuazione del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; individuazione dei ruoli dell'organizzazione aziendale che debbono provvedere all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione;
b) definizione e monitoraggio delle attività di manutenzione da effettuare sulle attrezzature e le strumentazioni adoperate dal personale;
c) gestione dei rapporti con i Pubblici Ufficiali in caso di visita ispettiva/invio della documentazione richiesta;
d) gestione delle azioni correttive poste in essere a seguito dei rilievi emersi;
e) analisi e studio delle normative in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
f) rilevazione ed analisi di dati e informazioni con riferimento ai principali eventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
g) attività di aggiornamento, formazione ed informazione del personale in materia di ambiente, salute e sicurezza sul lavoro;
h) rispetto delle cautele previste dalle leggi e regolamenti per l'impiego dei dipendenti adibiti a particolari mansioni, nonché degli aspetti connessi con la normativa ambientale;
i) gestione degli approvvigionamenti correlati all'adeguamento dei luoghi di lavoro rispetto a quanto previsto dalla legge
j) gestione o coinvolgimenti in attività da svolgersi in regime di appalto con riferimento agli adempimenti previsti dall'art. 26 TUS e, in particolare, all'individuazione delle lavorazioni e alla redazione dl Documento Unico di Valutazione dei rischi interferenziali e prevenzione dei rischi derivanti da interferenze delle lavorazioni e alla redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (**DUVRI**);
k) rapporti con i fornitori coinvolti nella gestione della salute e della sicurezza sul lavoro e gestione degli acquisti di dispositivi di protezione, collettivi ed individuali, e di tutti i beni che possano influire sulla sicurezza.

Si precisa infine che ai fini della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, alla Società fanno capo i seguenti spazi:

- 2 uffici al piano terra, ove operano 6 dipendenti, comprensivi di servizi e locale ripostiglio;
- La maggior parte dei lavoratori svolgono la loro attività presso la sede di Comunità Montana di Valle Trompia o degli Enti committenti.

Destinatari

- CdA
- Datore di Lavoro
- Preposto (se nominato)
- dipendenti
- Direttore (se nominato)
- RSPP
- Medico Competente
- Appaltatori (attraverso apposite clausole contrattuali)
- Fornitori (attraverso apposite clausole contrattuali)

Principi di comportamento e misure di controllo adottati

E' stato nominato il Responsabile per la Sicurezza, Prevenzione e Protezione, al quale sono stati attribuiti i poteri di:

- direzione, supervisione e controllo in tema di prevenzione, igiene e sicurezza del lavoro vigilando ogni attività tecnica svolta all'interno delle aree di competenza di Se.Va.T..
- verifica preventiva e consuntiva dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici in caso di affidamento dei lavori all'interno dell'area di competenza di Se.Va.T.
- vigilanza al costante e puntuale rispetto delle norme antinfortunistiche e delle disposizioni interne in materia di prevenzione e protezione da parte di tutti i dipendenti e personale che si trovino all'interno dei luoghi di lavoro, con potere di irrorare sanzioni disciplinari in caso di violazione degli stessi.

Inoltre: sono stati nominati il RSPP e il medico competente.
Oltre ai protocolli generali di controllo (v. sopra sub Parte generale, lettera b)), tutti i Destinatari della presente Parte Speciale devono tenere comportamenti conformi a quanto di seguito formulato, al fine di impedire il verificarsi dei reati previsti, promuovendo comportamenti responsabili atti a preservare la salute e sicurezza propria e dei propri collaboratori.
A tal fine, nell'ambito dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, i destinatari debbono far sì che chiunque acceda ai luoghi di lavoro della Società si attenga scrupolosamente alle procedure aziendali in essere.
È fatto pertanto divieto di:

- porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali da integrare (individualmente o collettivamente) le fattispecie di reato considerate;
- porre in essere o dare causa a violazioni dei principi e delle procedure aziendali.
- rifiutare di utilizzare dispositivi di protezione individuale o collettivi o svolgere attività lavorative in violazione delle disposizioni impartite dai responsabili per la sicurezza;
- svolgere attività di lavoro e adoperare macchinari e strumentazioni senza aver preventivamente ricevuto adeguate istruzioni sulle modalità operative oppure senza aver precedentemente partecipato a corsi di formazione;
- compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
- omettere la segnalazione della propria eventuale incapacità o inesperienza nell'uso di strumenti aziendali;
- rifiutarsi di partecipare a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

La Società Se.Va.T. si impegna a:
1.Mantenere al livello più elevato gli standard di sicurezza dei luoghi di lavoro.

2.Predisporre sistemi di sicurezza collettivi e individuali.
3.Provvedere ad un costante monitoraggio dei rischi.
4.Formare e informare adeguatamente e costantemente i lavoratori.
5.Nominare organismi deputati al controllo, all'elaborazione delle procedure preventive e all'attuazione delle stesse.
6.Recepire le segnalazioni dei lavoratori in tema di salute e di sicurezza.

I Destinatari del Modello devono rispettare, oltre alle norme vigenti ed alle disposizioni interne alla Società, le seguenti regole di carattere generale:
a) prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute nonché di quella degli altri soggetti operanti nel medesimo luogo di lavoro;
b) implementare ogni disposizione, procedura e dispositivo finalizzato ad incrementare la sicurezza ed il grado di salubrità dei luoghi di lavoro ovvero eliminare o diminuire i rischi connessi all'attività lavorativa;
c) valutare gli effetti delle proprie condotte in relazione al rischio di infortuni sul lavoro;
d) osservare le disposizioni impartite dal Datore di Lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
e) utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo esistenti sulle attrezzature o nei luoghi di lavoro;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri;
h) segnalare immediatamente alla funzione competente il cattivo funzionamento delle attrezzature ovvero dei dispositivi di sicurezza;
i) segnalare immediatamente alla funzione competente l'esigenza di implementare disposizioni, procedure o dispositivi necessari a garantire la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro;
j) segnalare immediatamente alla funzione competente le situazioni di pericolo ed intervenire nelle situazioni di urgenza soltanto entro le propri capacità e competenze.
k) sottoporsi ai controlli sanitari previsti;
l) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro.

Con particolare riferimento a soggetti terzi, che si trovino a operare nei luoghi di lavoro di pertinenza della Società o comunque per conto della Società:
- gli **appaltatori** devono: garantire la propria idoneità tecnico professionale con riferimento ai lavori da eseguire; recepire le informazioni fornite da Se.Va.T. in merito ai rischi presenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, cooperare e coordinarsi con Se.Va.T per l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione e degli interventi necessari al fine di prevenire i rischi sul lavoro a cui sono esposti i soggetti coinvolti, anche indirettamente, nell'esecuzione dei lavori da eseguire in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Tali misura sono richiamate attraverso il progressivo inserimento di apposite clausole nei contratti.
- i **fornitori** devono vendere, noleggiare e concedere in uso esclusivamente strumenti ed attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuali ed impianti che siano conformi alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- gli **installatori** devono attenersi alle istruzioni fornite dai fabbricanti dei prodotti da installare, con particolare riferimento alle misure e agli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Documentazione interna di riferimento

Documento valutazione rischi
DUVRI speciali
Nomina datore di lavoro
Regolamento
Contratto appalto
Clausole contrattuali

Flussi informativi verso l'ODV

Fermo restando l'obbligo di informare l'ODV di ogni violazione del presente Modello (anche solo potenziale), all'ODV devono essere inviati con regolarità e/o tempestivamente:
- ogni segnalazione di infortunio che interessi gli uffici della Direzione o i dipendenti di Se.Va.T.
- ogni segnalazione di carenze nella sicurezza sul lavoro ricevute da chiunque operi all'interno degli uffici della Società.
- il compimento delle attività di formazione per il primo soccorso e l'infortunistica nonché il compimento delle visite del medico competente.
- le visite effettuate dal RSPP e i suoi eventuali verbali.
- ogni visita e controllo effettuati da organi pubblici (ASL, polizia, vigili, pompieri, ecc.), che possa riguardare la salute e la sicurezza sul lavoro.

Compiti e verifiche da parte dell'ODV:

Fermi restando i più ampi poteri di vigilanza previsti dalla legge e dal Modello, con specifico riferimento alla presente sezione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- è in facoltà dell'ODV richiedere specifiche attività di audit da parte di consulenti esterni per verificare la regolarità delle procedure e altri aspetti rilevanti in materia dei reati di questa sezione;
- svolge uno o più sopralluoghi all'anno, anche insieme al RSPP, negli impianti direttamente gestiti dalla società, al fine di verificare la presenza di problemi di sicurezza e l'osservanza del Modello;
- vigila affinché vengano svolte le necessarie revisioni del DVR e affinché il DUVRI venga effettuato con riferimento agli appalti;
- vigila sugli adempimenti legati alla sicurezza sul lavoro (visite medico competente, riunioni del datore di lavoro, corsi primo soccorso, kit primo soccorso, ecc.).
- l'ODV vigila affinché le apposite clausole vengano inserite nei pertinenti contratti (è onere della Direzione rendere disponibili tali contratti all'ODV) e può chiedere che vengano effettuati da parte della società gli eventuali controlli su appaltatori, concessionari, ecc. previsti da tali clausole.

Parte Speciale

-*-

4. Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro o beni o utilità di provenienza illecita (art. 25 octies del D. Lgs. 231/2001), Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 bis del D. Lgs. 231/2001), Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis 1 del D. Lgs. 231/2001).

Descrizione degli illeciti rilevanti

Ricettazione (art. 648 c.p.)
Il delitto si configura quando, fuori dei casi di concorso nel reato, qualcuno, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquisti, riceva od occulti denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intrometta nel farle acquistare, ricevere od occultare.

Riciclaggio (art. 648bis c.p.)
La fattispecie delittuosa si concretizza quando, fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. Va precisato che per "sostituzione" si intende la condotta consistente nel rimpiazzare il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza illecita con valori diversi.
Il "trasferimento" consiste nella condotta tendente a ripulire il denaro, i beni o le altre utilità mediante il compimento di atti negoziali. Infine le "operazioni" idonee ad ostacolare l'identificazione dell'illecita provenienza sono quelle in grado di intralciare l'accertamento da parte della autorità giudiziaria della provenienza delittuosa dei valori provenienti dal reato.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648ter c.p.)
Viene punito chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli precedentemente citati (648 e 648-bis), impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Autoriciclaggio (art. 648ter.1 c.p.)
Viene punito chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.
Non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.)
Il delitto si configura quando vengano contraffatte monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori; oppure vengano alterate in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore; oppure ancora, senza che ci sia stato concorso nella contraffazione o nell'alterazione, si introduca nel territorio dello Stato o si detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario; o infine si acquistino o comunque ricevano da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate.

Alterazione di monete (art. 454 c.p.)
Viene punito chiunque altera monete della qualità indicata nell'articolo precedente (falsificazione di monete, ecc.), scemandone in qualsiasi modo il valore, ovvero, rispetto alle monete in tal modo alterate, commette alcuno dei fatti indicati nei numeri 3 e 4 del detto articolo (cioè senza che ci sia stato concorso nella contraffazione o nell'alterazione, si introduca nel territorio dello Stato o si detenga o spenda o metta altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario; o si acquistino o comunque ricevano da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, al fine di metterle in circolazione, monete contraffatte o alterate).

Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.)
Viene punito chiunque contraffà la carta filigranata che si adopera per la fabbricazione delle carte di pubblico credito o dei valori di bollo, ovvero acquista, detiene o aliena tale carta contraffatta.

Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.)
Viene punito chiunque fabbrica, acquista, detiene o aliena filigrane, programmi informatici o strumenti destinati esclusivamente alla contraffazione o alterazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata o ologrammi o altri componenti della moneta destinati ad assicurarne la protezione contro la contraffazione o l'alterazione.

Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.)
Viene punito chiunque, fuori dei casi preveduti dai due articoli precedenti, introduce nel territorio dello Stato, acquista o detiene monete contraffatte o alterate, al fine di metterle in circolazione, ovvero le spende o le mette altrimenti in circolazione.

Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
Viene punito chiunque spende, o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate, da lui ricevute in buona fede.

Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.)
Viene punito chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, fa uso di valori di bollo contraffatti o alterati.

Falsificazione dei valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.)
Le disposizioni degli articoli 453, 455 e 457 si applicano anche alla contraffazione o alterazione di valori di bollo e alla introduzione nel territorio dello Stato, o all'acquisto, detenzione e messa in circolazione di valori di bollo contraffatti; ma le pene sono ridotte di un terzo.
Si precisa che, agli effetti della legge penale, s'intendono per valori di bollo la carta bollata, le marche da bollo, i francobolli e gli altri valori equiparati a questi da leggi speciali

Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.)
Viene punito chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, e chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.)
La norma punisce chi, fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, introduca nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati, nonché chi detenga per la vendita, ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati.

Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.)
Viene punito chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio (peraltro il reato scatta solo a querela della persona offesa).

Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.)
Viene punito chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita.

Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.)
La norma punisce chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine.

Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.)
Viene punito chiunque ponga in vendita o metta altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto.

Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517ter)
La norma afferma che, salva l'applicazione degli articoli 473 e 474, precedentemente citati, viene punito chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrichi o adoperi industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso. Analogamente è punito chi, al fine di trarne profitto, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita, ponga in vendita con offerta diretta ai consumatori o metta comunque in circolazione oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso.

Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517quater c.p.)
Viene punito chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari. Analogamente è punito chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513bis c.p.)
La norma punisce chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compia atti di concorrenza con violenza o minaccia.

Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.)
La norma punisce chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagioni un nocumento all'industria nazionale.

Destinatari
- Consiglio d'Amministrazione
- Direttore (se nominato)
- Ufficio amministrazione
- Personale dipendente

Attività sensibili
Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, Se.Va.T. risulta poco esposto a rischi connessi con la maggior parte dei predetti reati, principalmente in ragione del fatto che la società non esercita attività di produzione e vendita di beni e il denaro liquido circolante è poco e di valore.
La società è titolare di due rapporti bancari Banca Cooperativa Valsabbina e Banca Prossima. La firma sui conti è in capo al Presidente. E' attivo poi il servizio di remote banking, che viene seguito da un impiegata amministrativa, in possesso dei codici di accesso.
In ogni caso sono state individuate le seguenti Aree a Rischio:
1) le attività dell'ufficio amministrazione e attività di gestione della cassa,
2) ogni possibilità di detenere, maneggiare o utilizzare denaro/valori di bollo,
3) la gestione dei rapporti commerciali,
4) la gestione degli acquisti di beni, consulenze e servizi,
5) le operazioni straordinarie (quali ad es. acquisizioni di partecipazioni o aziende, accordi strategici, ristrutturazioni e costruzioni di impianti sportivi),
6) la gestione dei server della Società o del sito internet,
7) la gestione di eventuali marchi,
8) la gestione delle public relations con l'esterno (comunicati stampa, circolari esterne).

Principi di comportamento e misure di controllo adottati
Per l'attività sensibile identificata, oltre ai protocolli generali, sono stati individuati i seguenti protocolli specifici:
- la disponibilità di denaro contante e valori bollati da parte di soggetti apicali e sottoposti della Società è subordinata a condizioni e limiti.
- il soggetto che utilizza denaro contante o valori bollati nell'interesse o a vantaggio della Società predispone verbali/report relativi a detta attività di utilizzo destinati al superiore gerarchico (e da questi validati), con registrazione delle operazioni (peraltro viene effettuato anche un controllo da parte del Revisore).
- la gestione della cassa e dei valori bollati è specificamente disciplinata mediante apposita disposizione organizzativa.
- è fatto divieto di effettuare pagamenti in denaro contante (possono essere fatti solo mediante bonifico o assegno), salvo pagamenti di modico valore per acquisti di minutaglie o spese correnti di piccola entità.
- la Società, pur non rientrando nel perimetro delle società destinatarie del d.lgs. 231/2007 (antiriciclaggio), applica protocolli di controllo in materia di antiriciclaggio e antiterrorismo, con riferimento ad ogni operazione straordinaria, che sia di rilevante valore e comporti contatti con soggetti non conosciuti. In particolare viene svolta un'analisi che segue gli indici di anomalia predisposti in materia (allegato..), viene effettuata anche una verifica della regolarità dei pagamenti con riferimento alla coincidenza tra destinatario/ordinante e controparte effettivamente coinvolta nella transazione. Per quanto poi riguarda la conoscenza delle controparti contrattuali: qualunque contratto con soggetti non precedentemente conosciuti è preceduto da adeguata istruttoria documentata, finalizzata a conoscere la controparte. Infine la partecipazione alle gare è subordinata

alla presenza di requisiti di onorabilità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 163/06)
- per quanto riguarda titoli delle proprietà intellettuale e industriale, ogniqualvolta sia necessario fare uso di marchi, brevetti, segni distintivi, viene chiesto ai soggetti che ne vogliono fare uso prova dei relativi diritti di utilizzo sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli in questione, specifiche dichiarazioni volte ad attestare le seguenti principali circostanze:
a) di essere i legittimi titolari dei diritti di sfruttamento economico sui marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o comunque di aver ottenuto dai legittimi titolari l'autorizzazione alla loro concessione in uso a terzi;
b) di garantire che i marchi, brevetti, segni distintivi, disegni o modelli oggetto di cessione o di concessione in uso non violano alcun diritto di proprietà industriale in capo a terzi;
- per quanto riguarda infine i rapporti con la concorrenza, ogni comunicazione verso l'esterno viene esaminata dalla Direzione: eventuali riferimenti alla concorrenza vengono prima sottoposti ad un controllo di un legale per evitare problematiche è inoltre fatto divieto di compiere atti di violenza sulle cose o usare mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio dell'industria e del commercio di società concorrenti o di compiere atti di concorrenza con violenza o minaccia nei confronti di società concorrenti.

Documentazione interna di riferimento
Regolamento
Clausole contrattuali

Flussi informativi verso l'ODV

Fermo restando l'obbligo di informare l'ODV di ogni violazione del presente Modello (anche solo potenziale), all'ODV devono essere inviati con regolarità e/o tempestivamente:
- ogni eventuale segnalazione da parte delle pubbliche autorità (ASL, ecc.) di violazioni pertinenti ai reati di cui alla presente sezione.
- ogni segnalazione di manifestazioni previste all'interno dell'Ortomercato (es. il mercato della domenica) al fine di poter inserire apposite clausole negli accordi contrattuali.

Compiti e verifiche da parte dell'ODV:

Fermi restando i più ampi poteri di vigilanza previsti dalla legge e dal Modello, con specifico riferimento alla presente sezione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- è in facoltà dell'ODV richiedere specifiche attività di audit da parte di consulenti esterni per verificare la regolarità delle procedure e altri aspetti rilevanti in materia dei reati di questa sezione;
- può effettuare verifiche sul denaro contante circolante, eventualmente avvalendosi del supporto del Revisore;
- l'ODV vigila affinché apposite clausole vengano inserite nei pertinenti contratti (è onere della Direzione rendere disponibili tali contratti all'ODV);
- vigila affinché venga svolta l'istruttoria relativamente alle controparti contrattuali, quando non conosciute;
- vigila affinché le procedure di rispetto dei titoli della proprietà industriale vengano seguite.

Parte Speciale

-*-

5. Delitti informatici (art. 24 bis del D. Lgs. 231/2001) e Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 novies del D. Lgs. 231/2001)

Descrizione degli illeciti rilevanti

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615ter c.p.)
La norma punisce chiunque abusivamente si introduca in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantenga contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quater c.p.)
Viene punito chiunque fraudolentemente intercetti comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisca o le interrompa, e chiunque riveli, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui sopra.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617quinquies c.p.)
La norma punisce chiunque, fuori dai casi consentiti dalla legge, installi apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635bis c.p.)
Il delitto consiste nel distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici altrui

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635ter c.p.)
Viene punito, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commetta un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità. Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l'alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è aumentata.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635quater c.p.)
La norma punisce chiunque, mediante le condotte di cui all'articolo 635bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635quinquies c.p.)
Viene punito il fatto di cui all'articolo 635quater quando è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento. Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Documenti informatici (art. 491bis c.p.)

La norma stabilisce l'estensione della punibilità prevista dal Codice Penale (artt.476 e segg. c.p.) per la falsità di documenti (falsità materiale e ideologica, uso di documenti falsi, soppressione, distruzione e occultamento di atti veri) ai documenti informatici pubblici o privati aventi efficacia probatoria.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640quinquies c.p.)

E' punito il soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, violi gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

Delitti relativi alla Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio (Legge 22 aprile 1941, n. 633).

Le norme dalla cui violazione scatta l'applicazione della legge 231 sono essenzialmente ipotesi di violazioni del diritto d'autore in materia informatica o radio-televisiva (videocassette, musicassette, cd, dvd, ecc.).
In particolare:
a) è punito chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa, anche quando i reati di cui sopra siano commessi sopra un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.
b) è punito chiunque abusivamente duplichi, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importi, distribuisca, venda, detenga a scopo commerciale o imprenditoriale o conceda in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), ciò anche se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori.
c) è punito chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduca, trasferisca su altro supporto, distribuisca, comunichi, presenti o dimostri in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegua l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisca, venda o conceda in locazione una banca di dati.
d) è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, chi abusivamente duplichi, riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento.
e) è punito chi abusivamente riproduca, trasmetta o diffonda in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
f) è punito chi, pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, ponga in commercio, conceda in noleggio o comunque ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmetta a mezzo della radio, faccia ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle precedenti lettere d) e e).
g) è punito chi detenga per la vendita o la distribuzione, ponga in commercio, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, proietti in pubblico, trasmetta a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale sia

prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;
h) è punito chi, in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmetta o diffonda con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
i) è punito chi introduca nel territorio dello Stato, detenga per la vendita o la distribuzione, distribuisca, venda, conceda in noleggio, ceda a qualsiasi titolo, promuova commercialmente, installi dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;
l) è punito chi fabbrichi, importi, distribuisca, venda, noleggi, ceda a qualsiasi titolo, pubblicizzi per la vendita o il noleggio, o detenga per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale.
m) è punito chi abusivamente rimuova o alteri le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisca, importi a fini di distribuzione, diffonda per radio o per televisione, comunichi o metta a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.
n) è punito chiunque riproduca, duplichi, trasmetta o diffonda abusivamente, venda o ponga altrimenti in commercio, ceda a qualsiasi titolo o importi abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
o) è punito chi, in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunichi al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante concessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
p) è punito chi, esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si renda colpevole dei fatti previsti dai precedenti punti da d) a m);
q) promuova o organizzi le attività illecite di cui ai precedenti punti da d) a m).
r) Sono puniti i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'art. 181bis (contrassegno SIAE) della legge 633/1941, i quali non comunichino alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
s) è punito chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181bis , comma 2.
t) è punito chiunque a fini fraudolenti produca, ponga in vendita, importi, promuova, installi, modifichi, utilizzi per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

Destinatari
- CdA
- dipendenti della società.
- fornitori di servizi informatici e hardware.

Attività sensibili

Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, che comporta un uso limitato dell'informatica (sono in attività n. 8 personal computers, tutti connessi in rete e n. 1 server e la sede è dotata di rete wi-fi) Se.Va.T ha individuato le seguenti Aree a Rischio:
- la Direzione e l'Ufficio Amministrazione.
- l'acquisizione e gestione di apparecchiature, di dispositivi connessi con il sistema o di programmi informatici;
- la gestione della privacy.
- eventuali sistemi di videosorveglianza.

Principi di comportamento e misure di controllo adottati

Oltre ai protocolli generali di controllo, Se.Va.T. ha in corso l'adozione delle misure minime di sicurezza previste dalla normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) con l'adeguamento al GDRR europeo, e l'eventuale nomina di una Data Protection Officer. I principi di comportamento adottati comportano l'integrazione di tali misure minime con alcune altre cautele e prescrizioni.
In particolare:
- è fatto divieto di violare le disposizioni sulla sicurezza del sistema informatico e telematico adottato dalla società e di violare le norme dettate circa la gestione degli accessi degli utenti interni ed esterni, dei profili utenti e del processo di autenticazione;
- si è proceduto all'identificazione dei ruoli e delle responsabilità dei soggetti coinvolti nell'uso e nella gestione della rete informatica, nonché alla definizione di ruoli e responsabilità nel trattamento dei dati e delle informazioni e i relativi principi di classificazione (confidenzialità, autenticità e integrità);
- con riferimento ai rapporti con gli *outsourcer* informatici, vengono definite clausole contrattuali relative alla gestione delle misure di sicurezza da parte degli *outsourcer*;
- dipendenti, amministratori, dirigenti e collaboratori hanno l'obbligo di restituzione dei beni forniti per lo svolgimento dell'attività lavorativa (ad es. PC, telefoni cellulari, *token* di autenticazione, ecc.) al momento della conclusione del rapporto di lavoro e/o del contratto.
- sono registrati gli accessi al sistema informatico degli utenti interni ed esterni, dei profili utente e del processo di autenticazione.
- sono in fase di verifica al fine dell'adozione tutte le misure minime di sicurezza indicate dal DPO (autenticazione, autorizzazione, cambio periodico password, stand-by computer, backup periodico, ecc.)
- sono state adottate misure per la protezione da *software* pericoloso (es. *worm* e virus) (valido, sotto forma di antivirus per gli ambienti *microsoft* sia *client* che *server* e di *patch management* per gli altri sistemi e apparati di comunicazione come *router, switch* e per apparati *firewall*);
- sono state adottate regole per la corretta gestione e custodia dei dispostivi di memorizzazione (ad es. PC, telefoni, chiavi USB, CD, *hard disk* esterni, ecc.).
- sono stati adottati controlli al fine di prevenire accessi non autorizzati, danni e interferenze ai locali e ai beni in essi contenuti tramite la messa in sicurezza delle aree e delle apparecchiature con particolare attenzione ai locali dedicati ai centri di elaborazione dati gestiti direttamente.
- sono stati installati firewalls a protezione da intrusioni esterne e filtri per impedire l'uso inappropriato delle rete da parte degli utenti.
- per quanto riguarda il diritto d'autore, è fatto divieto a tutti i soggetti apicali e sottoposti della società, nonché ai collaboratori esterni quando, utilizzino strumentazione informatica della Società o utilizzino la connessione internet della Società, di trasmettere, scaricare o duplicare files e software che non siano strettamente pertinenti con l'esecuzione dei compiti amministrativi della società e che

non siano in regola con il diritto d'autore (quindi è possibile scaricare files e software solo se liberamente disponibili, per es. sotto licenza "creative commons", o se regolarmente acquistati e dotati di licenza o comunque in regola con le prescrizioni SIAE).

Documentazione interna di riferimento

Registro trattamenti privacy
Procedura crash recovery
Regolamento utilizzo postazioni pc
Regolamento utilizzo wi-fi
Clausole contrattuali diritto d'autore e sicurezza informatica.

Flussi informativi verso l'ODV

Fermo restando l'obbligo di informare l'ODV di ogni violazione del presente Modello (anche solo potenziale), all'ODV devono essere inviati con regolarità e/o tempestivamente:
- segnalazioni di violazioni del sistema informatico
- segnalazioni di perdite di dati
- segnalazioni di crash informatici
- segnalazioni di ogni verifica o controllo da parte di soggetti pubblici preposti ai controlli in materia di sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore.
- ogni reclamo in materia di privacy e conservazione dei dati.
- una relazione annuale da parte del DPO.

Compiti e verifiche da parte dell'ODV:

Fermi restando i più ampi poteri di vigilanza previsti dalla legge e dal Modello, con specifico riferimento alla presente sezione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- E' in facoltà dell'ODV richiedere specifiche attività di audit da parte di consulenti esterni per verificare la regolarità delle procedure e altri aspetti rilevanti in materia dei reati di questa sezione;
- l'ODV vigila affinché vengano rispettate le procedure di sicurezza informatica, a tal fine potrà svolgere verifiche anche avvalendosi del consulente informatico della società;
- l'ODV vigila affinché le clausole sopra vengano inserite nei pertinenti contratti con gli outsourcers o con i soggetti esterni che organizzino manifestazioni all'interno degli impianti direttamente gestiti (è onere della Direzione rendere disponibili tali contratti all'ODV).

Parte Speciale

-*-

6. Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter del D. Lgs. 231/2001), Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico (art. 25 quater del D. Lgs. 231/2001), Reati contro la personalità individuale (art. 25 quinquies del D. Lgs. 231/2001), Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 quater.1 del D. lgs. 231/2001), impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25 duodecies D. lgs. 231/2001), Intralcio alla giustizia (art. 377bis c.p.).

Descrizione degli illeciti rilevanti

Delitti di criminalità organizzata

Vengono raggruppati sotto questa voce i seguenti reati: associazione per delinquere (art. 416, comma 6, c.p.), associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.), scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.), sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (art. 630 c.p.), associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. n. 309/90), delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine, nonché di più armi comuni da sparo;

A titolo esemplificativo, si definisce "Associazione per delinquere" (art. 416 c.p.): "Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti". L'associazione per delinquere non è necessariamente un organismo formale. E' quindi sufficiente che tale adesione costituisca un organismo plurisoggettivo che, indipendentemente da eventuali forme esterne, sia in grado di avere una volontà autonoma rispetto a quella dei singoli e di svolgere una condotta collettiva, sintesi delle condotte individuali, al fine di realizzare il programma criminoso.

Viene poi separatamente punita l'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.: "L'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di
concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

Va precisato che l'attività criminosa delle suddette associazioni può estrinsecarsi in ogni tipo di crimine. Con l'associazione per delinquere pertanto il sistema sanzionatorio del decreto 231 si può potenzialmente estendere ad ogni tipo di crimine, anche a quelli non ricompresi nell'elencazione di cui al citato Decreto 231.

Delitti con finalità di terrorismo ed eversione dell'ordine democratico

Vengono ricompresi sotto questa voce i delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali. Non viene fornita una elencazione analitica, ma senza dubbio vi sono inclusi i delitti politici previsti dal codice penale, ossia quelli che offendono un interesse politico dello Stato, del cittadino o di Stati esteri: si tratta, in particolare, dei delitti contro la personalità interna ed internazionale dello Stato e contro gli Stati esteri, i loro Capi e i loro Rappresentanti, previsti dai capi I, II, III, IV e V del libro II codice penale, caratterizzati dall'essere commessi con finalità di terrorismo (di seguito vengono indicate, a titolo di esempio, alcune fattispecie di reato):

Partecipazione a prestiti a favore del nemico (art. 249 c. p.)

Viene punito chiunque, in tempo di guerra, partecipi a prestiti o a versamenti a favore dello Stato nemico, o agevoli le operazioni ad essi relative.

Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270bis c. p.)

Viene punito chiunque promuova, costituisca, organizzi, diriga o finanzi associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (ai fini della

legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale).
Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289bis c. p.).
La norma punisce chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestri una persona.
Arruolamento e addestramento con finalità di terrorismo anche internazionale (artt. 270quater e 270quinquies c.p.)
Viene punito chiunque, con finalità di terrorismo, addestri o comunque fornisca istruzioni anche telematicamente o arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio di servizi pubblici essenziali.
Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270quater.1. c.p.)
Viene punito chiunque organizzi, finanzi o effettui propaganda per viaggi all'estero finalizzati al compimento di atti di terrorismo.

I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti da leggi penali speciali.
a) L'art. 1 della l. 15/1980: prevede un'aggravante, che si applica a qualsiasi reato, quando è commesso per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico. Ove pertanto venga commesso un reato nell'interesse di un ente, nella consapevolezza della finalità terroristica perseguita, scatterà la responsabilità dell'ente ex Decreto 231. Come esempi di reati che, se commessi con finalità di terrorismo possono implicare la responsabilità della società, si indicano le fattispecie di:
- riciclaggio (articolo 648-bis del codice penale) ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (articolo 648-ter del codice penale);
- disposizioni in materia di ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale), incolumità pubblica (articoli da 422 a 448 del codice penale), fede pubblica (articoli da 476 a 498 del codice penale) ed economia pubblica (articoli da 499 a 517 del codice penale);
- reati in materia di ambiente, beni culturali, armi, sostanze stupefacenti.
- L. 342/1976: punisce i delitti contro la sicurezza della navigazione aerea.
- L. 422/1989: punisce i reati diretti contro la sicurezza della navigazione marittima e i reati diretti contro la sicurezza delle installazioni fisse sulla piattaforma intercontinentale.
I delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dalla Convenzione di New York.
La Convenzione di New York punisce chiunque, illegalmente e dolosamente, fornisca o raccolga fondi sapendo che gli stessi saranno, anche parzialmente, utilizzati per compiere:
− atti diretti a causare la morte o gravi lesioni di civili, quando con ciò si realizzi un'azione finalizzata ad intimidire una popolazione, o coartare un governo o un'organizzazione internazionale;
− atti costituenti reato ai sensi delle Convenzioni in materia di: sicurezza del volo e della navigazione; tutela del materiale nucleare; protezione di agenti diplomatici; repressione di attentati mediante uso di esplosivi.

Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)
La norma punisce chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, cagioni una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l'escissione e l'infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo. Viene poi punito chiunque, in assenza di esigenze terapeutiche, provochi, al fine di menomare le funzioni sessuali, lesioni agli organi genitali femminili diverse da quelle sopra indicate, da cui derivi una malattia nel corpo o nella mente.

Reati contro la personalità individuale
Vengono raggruppati sotto questa voce una serie di reati comprendenti sia la riduzione in schiavitù in senso lato (sfruttamento lavorativo o sessuale), sia la pedopornografia e l'agevolazione della pedofilia.
In particolare viene punito chiunque:
- riduca o mantenga una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a presentazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento (art. 600 c.p.);

- ponga in essere tratta di persone che si trovino nelle condizioni sopra indicate, ovvero le induca o le costringa, in qualsiasi modo, a fare ingresso o a soggiornare o a uscire dal territorio italiano o a trasferirsi al suo interno (art. 601 c.p.);
- acquisti o alieni o ceda una persona che si trova in una delle condizioni sopra descritte (art. 602 c.p.).
− inducano alla prostituzione un minore o ne favoriscano o ne sfruttino la prostituzione, ovvero compiano, in cambio di denaro o altra utilità, atti sessuali con un minore (art. 600-bis c.p.);
− utilizzando minori, realizzino esibizioni pornografiche o producano materiale pornografico, ovvero inducano minori a partecipare ad esibizioni pornografiche, ovvero detengano o facciano commercio od offrano o cedano ad altri, ovvero, con qualsiasi mezzo, distribuiscano, divulghino, diffondano, pubblicizzino tale materiale, ovvero distribuiscano o divulghino notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o sfruttamento sessuale dei minori (artt. 600-ter e 600-quater c.p.);
− pongano in essere le condotte di cui al punto che precede con riferimento a materiale pornografico che rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori o parti di esse (artt. 600-ter, 600-quater c.p. e 600-quater.1 c.p.);
− organizzino o propagandino viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori (art. 600-quinquies c.p.).

E' incluso in questa sezione anche il reato di cui all'art. 3, comma 3bis della l. 654/1975, che punisce la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, quando queste si fondano in tutto o in parte sulla negazione, sulla minimizzazione in modo grave o sull'apologia della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 232/1999.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603bis c.p.)
- E' punito chiunque:
1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.
Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena più severa.
Costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:
1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.
Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:
1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12bis D. Lgs. 286/1988)
Viene punito il datore di lavoro che occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato.

Trasporto illegale di cittadini stranieri e fattispecie simili (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 del D.Lgs. n. 286/1998)

Viene punito chiunque in violazione delle disposizioni del presente testo unico, promuove, dirige, organizza, finanzia o effettua il ***trasporto di stranieri nel territorio dello Stato*** *ovvero compie altri atti diretti a procurarne illegalmente* ***l'ingresso nel territorio dello Stato****, ovvero di altro Stato del quale la persona non è cittadina o non ha titolo di residenza permanente, nel caso in cui:*
a) il fatto riguarda l'ingresso o la permanenza illegale nel territorio dello Stato di cinque o più persone;
b) la persona trasportata è stata esposta a pericolo per la sua vita o per la sua incolumità per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
c) la persona trasportata è stata sottoposta a trattamento inumano o degradante per procurarne l'ingresso o la permanenza illegale;
d) il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro o utilizzando servizi internazionali di trasporto ovvero documenti contraffatti o alterati o comunque illegalmente ottenuti;
e) gli autori del fatto hanno la disponibilità di armi o materie esplodenti.
La pena detentiva è aumentata se i fatti di cui sopra sono commessi al fine di ***reclutare persone da destinare alla prostituzione*** *o comunque allo* ***sfruttamento sessuale o lavorativo*** *ovvero riguardano* ***l'ingresso di minori da impiegare in attività illecite al fine di favorirne lo sfruttamento*** *o sono commessi al fine di trame profitto, anche indiretto.*
Fuori dei casi previsti dai commi precedenti, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è parimenti punito chiunque, al fine di trarre un ingiusto profitto dalla condizione di illegalità dello straniero o nell'ambito delle attività punite a norma del presente articolo, ***favorisce la permanenza di questi nel territorio dello Stato*** *in violazione delle norme del presente testo unico.*

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti alla autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni.

Destinatari
- Consiglio d'Amministrazione
- Revisore
- Direttore (se nominato)
- Ufficio amministrazione
- Personale dipendente

Attività sensibili

Per il tipo di attività svolta da Se.VA.T., tutti i precedenti illeciti sono di improbabile evenienza. Nel corso dell'attività di indagine condotta nell'ambito delle funzioni aziendali di volta in volta interessate, in considerazione della peculiarità dell'attività svolta, Se.Va.T. ha individuato le seguenti Aree a Rischio:
- assunzione del personale;
- attività che prevedono il ricorso diretto o indiretto a manodopera (es.: affidamenti di appalti);
- gestione di *server* della Società o di siti *Internet.*
- gestione contratti di locazione di immobili;
- scelta delle controparti contrattuali;
- gestione del contenzioso penale nel quale la società possa essere coinvolta.

In proposito va sottolineato che, affinché sussista la possibilità di imputare l'illecito alla società, è necessario che il reato sia stato commesso nell'interesse o a vantaggio della società medesima e non semplicemente avvalendosi della sua struttura per il perseguimento di profitto riferibile esclusivamente al soggetto attivo che ha commesso l'illecito.

Va infine rilevato che, in considerazione della peculiare natura dei Delitti di Criminalità Organizzata, risulta particolarmente complesso individuare specifiche Aree a Rischio Reato e specifiche modalità di commissione delle fattispecie delittuose oggetto della presente Parte Speciale. I Delitti di Criminalità Organizzata possono, infatti, essere commessi in genere in qualsiasi tipo di Area a Rischio Reato, indipendentemente dall'attività svolta, avvalendosi semplicemente del vincolo associativo.

Principi di comportamento e misure di controllo adottati

Oltre ai protocolli generali di controllo (v. sopra sub parte generale), le seguenti misure di controllo e prevenzione sono state adottate:
- l'assunzione del personale può essere effettuata solo nel rispetto del Regolamento per l'assunzione del personale e della normativa vigente, con la conseguenza che è vietato l'utilizzo di personale che non sia in possesso di regolare permesso di soggiorno. Nessun soggetto che non sia regolarmente assunto o comunque dotato di regolare contratto di lavoro o collaborazione può operare alle dipendenze o sotto la direzione della Società.
- ogni eventuale attività svolta da terzi (es. appalti) deve essere svolta nel rispetto del Codice Etico della Società (in fase di adozione), che viene consegnato alle controparti contrattuali e in genere richiamato con apposite clausole contrattuali, con conseguente divieto di utilizzare manodopera che non sia in regola con la legge.
- la navigazione in internet è regolata da appositi firewalls e filtri, che impediscono l'accesso a siti per adulti o comunque a siti che contengano materiale pedopornografico. E' inoltre fatto divieto a chi usa i computers aziendali di utilizzarli per scopi personali e di archiviarvi materiale personale.
- la scelta dei contraenti contrattuali per locazioni (precisandosi che tutte le locazioni sono per uso non abitativo e riguardano attività commerciali) e altri contratti (appalti, fornitori, joint ventures), viene effettuata nel rispetto della normativa anti-terrorismo, verificando le liste di dominio pubblico. Si precisa inoltre che già ai fini antiriciclaggio viene effettuata una istruttoria relativa ai contraenti. Mentre la partecipazione alle gare è subordinata alla presenza di requisiti di onorabilità previsti dalla normativa in materia di contratti pubblici (D. Lgs. 163/06). Apposite clausole vengono inserite nei contratti.
- ogni pagamento può essere fatto solo tramite bonifico, previa verificare della coincidenza tra destinatari ed ordinanti dei pagamenti e controparti effettivamente coinvolte nelle transazioni.
- tutti i destinatari del Modello sono tenuti a non influenzare soggetti che siano debbano rendere dichiarazioni all'Autorità Giudiziaria in relazione a possibili processi penali che possano avere conseguenze per Sevat.

Documentazione interna di riferimento

Regolamento
Registro trattamenti privacy.
Criteri per il Reclutamento e l'Assunzione di Personale dipendente o Regolamento assunzione personale
Clausole contrattuali

Flussi informativi verso l'ODV

Fermo restando l'obbligo di informare l'ODV di ogni violazione del presente Modello (anche solo potenziale), all'ODV devono essere inviati con regolarità e/o tempestivamente:
- ogni eventuale procedura per l'assunzione di personale o per l'avanzamento dello stesso.
- ogni segnalazione di intrusioni all'interno degli Uffici.
- ogni contratto attivo, con l'indicazione delle generalità del contraente.
- ogni contratto di appalto prima della firma dello stesso.

Compiti e verifiche da parte dell'ODV:

Fermi restando i più ampi poteri di vigilanza previsti dalla legge e dal Modello, con specifico riferimento alla presente sezione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- E' in facoltà dell'ODV richiedere specifiche attività di audit da parte di consulenti esterni per verificare la regolarità delle procedure e altri aspetti rilevanti in materia dei reati di questa sezione;
- l'ODV vigila affinché le clausole sopra vengano inserite nei pertinenti contratti con gli appaltatori (è onere del incaricato amministrativo rendere disponibili tali contratti all'ODV).
- l'ODV vigila affinché l'assunzione del personale venga effettuata nel rispetto delle norme di legge e del Regolamento per l'assunzione del personale.
- l'ODV vigila affinché vengano svolte adeguate istruttorie in merito ai soggetti che sottoscrivono contratti con la società.
- l'ODV vigila in merito al rispetto delle procedure di sicurezza informatica, come già previsto nella parte speciale n. 5.

Parte Speciale

-*-

7. Reati ambientali (art. 25 undecies del D. lgs. 231/2001)

Descrizione degli illeciti rilevanti

Le condotte considerate dall'articolo 25undecies dal Dlgs 231/2001, sono quelle poste in essere da chiunque:

- uccida, distrugga, catturi, prelievi e detenga esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (articolo 727-bis), specificandosi che per specie protette si intendono quelle comprese nell'allegato IV della Direttiva Habitat (Direttiva 92/43/CE) e nell'allegato I della Direttiva Uccelli (Direttiva 2009/147/CE), non è peraltro configurabile il reato nei casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

- distrugga o deteriori l'habitat all'interno di un sito protetto (articolo 733 bis), come definito dalla Direttiva Habitat ("zone speciali di conservazione") e della Direttiva Uccelli ("zona a tutela speciale").

- effettui lo scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose (articolo 137 Dlgs 152/2006 di seguito semplicemente Codice dell'Ambiente o Cod. Amb.) Si precisa che in relazione alle condotte di cui sopra, per "sostanze pericolose" si intendono quelle espressamente indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del Codice dell'Ambiente, al quale si fa rinvio.

- raccolga, trasporti, recuperi, smaltisca, commerci ed faccia intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione (articolo 256, comma 1), Si precisa che, ai sensi dell'art. 193 comma 9 Cod. Amb., per le "attività di trasporto" non rilevano gli spostamenti di Rifiuti all'interno di un'area privata.

- realizzi o gestisca una discarica non autorizzata, La Corte di Cassazione chiarito che deve considerarsi "discarica" anche la zona interna al luogo di produzione dei Rifiuti destinata stabilmente allo smaltimento degli stessi ((articolo 256, comma 3);

- non osservi le prescrizioni contenute nell'autorizzazione alla gestione di una discarica o alle altre attività concernenti rifiuti (articolo 256, comma 4);

- misceli in modo non consentito i rifiuti (articolo 256, comma 5)

- depositi temporaneamente presso il luogo di produzione rifiuti pericolosi sanitari (articolo 256, comma 6);

- predisponga un certificato di analisi dei rifiuti contenente indicazioni false sulla natura, composizione e caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nonché, chi faccia uso di un certificato falso durante il trasporto (articolo 258, comma 4);

- effettui una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito (articolo 259 comma 1);

- al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti (articolo 260 commi 1 e 2);

- nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, utilizzato nell'ambito del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e inserisce un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti (articolo 260 bis comma 6);

- durante il trasporto fa uso di un certificato di analisi di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati (articolo 260 bis comma 7) o dal trasportatore che accompagna il trasporto di rifiuti con una copia cartacea della scheda Sistri Area movimentazione fraudolentemente alterata (articolo 260-bis comma 8);

- inquini il suolo, il sottosuolo, le acque superficiali o sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, se l'autore del reato non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. Si applica una maggiore sanzione in caso disinquinamento determinato da sostanze pericolose (articolo 257);

— determini il superamento dei valori limite di emissione determinando anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa (articolo 279 comma 5).
— in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene per la vendita, offre in vendita, trasporta, anche per conto terzi, o comunque detiene esemplari di specie protetta (articolo 1 e 2 legge 150/1992), come definita dal Regolamento CITES dell'Unione Europea;
— detenga esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica (articolo 3, legge 150/1992).
— violi le disposizioni che impongono la cessazione delle attività di produzione, esportazione, importazione, detenzione, commercializzazione, riciclo e raccolta delle sostanze lesive dell'ozono stratosferico e dannose per l'ambiente, indicate nelle tabelle allegate alla legge (articolo 3 legge 28 dicembre 1993, n. 549).
— inquinamento doloso o colposo del mare, in cui si punisce lo sversamento doloso o colposo in mare da navi di sostanze inquinanti (articolo 8 e 9 Dlgs 202/2007).

Va osservato come nell'art. 25 undecies la elencazione dei reati che comportano responsabilità amministrativa da reato ambientale non comprenda alcune delle fattispecie più comuni: l'abbandono e deposito di rifiuti non pericolosi (art. 256.2 comma), la quasi totalità delle violazioni in materia di inquinamento atmosferico, la disciplina in materia di autorizzazione integrata ambientale, l'avvelenamento delle acque e il disastro innominato ambientale.
E' da notare infine che, se la persona giuridica e per essa i suoi rappresentanti è responsabile del fatto illecito costituito dall'abbandono incontrollato di rifiuti, l'obbligo di rimozione ex art. 192 .4 L. 152/2006 è a suo carico in quanto individuata ex l 231/01 senza che questo reato le possa essere contestato a titolo di responsabilità amministrativa: è un caso, tra i tanti, di normativa maldestra.

La legge 68/2015 ha infine introdotto il nuovo titolo IVbis del Codice Penale, introducendo numerosi nuovi reati ambientali, tutti inclusi nel Decreto 231.
Più precisamente si tratta di:
Inquinamento ambientale (Art. 452bis).
È punito chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:
1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.
Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.
Morte o lesioni come conseguenza del delitto di inquinamento ambientale (Art. 452ter).
La pena per i reati di cui al precedente articolo 452bis è aumentata se da uno dei fatti di cui all'articolo 452bis deriva, quale conseguenza non voluta dal reo, una lesione personale, ad eccezione delle ipotesi in cui la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni.
Disastro Ambientale (Art. 452quater).
Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, è punito chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale.
Costituiscono disastro ambientale alternativamente:

1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema;
2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali;
3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452quinquies).

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452sexies).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque abusivamente cede, acquista, riceve, trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento:

1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;

2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Impedimento del controllo (Art. 452septies).

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso, predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne compromette gli esiti, è punito.

Circostanze aggravanti (Art. 452octies)

Quando l'associazione per delinquere è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate.

Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Aggravante Ambientale (Art. 452-novies)

Quando un fatto già previsto come reato è commesso allo scopo di eseguire uno o più tra i delitti previsti dal presente titolo, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, o da altra disposizione di legge posta a tutela dell'ambiente, ovvero se dalla commissione del fatto deriva la violazione di una o più norme previste dal citato decreto legislativo n. 152 del 2006 o da altra legge che tutela l'ambiente, la pena nel primo caso è aumentata da un terzo alla metà e nel secondo caso è aumentata di un terzo. In ogni caso il reato è procedibile d'ufficio.

Ravvedimento Operoso (Art. 452-decies)

Le pene previste per i delitti di cui al presente titolo, per il delitto di associazione per delinquere di cui all'articolo 416 aggravato ai sensi dell'articolo 452-octies, nonché per il delitto di cui all'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti di colui che si adopera per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori, ovvero, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, provvede concretamente alla messa in sicurezza, alla bonifica e, ove possibile, al ripristino dello stato dei luoghi, e diminuite da un terzo alla metà nei confronti di colui che aiuta concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella ricostruzione del fatto, nell'individuazione degli autori o nella sottrazione di risorse rilevanti per la commissione dei delitti.

Ove il giudice, su richiesta dell'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado disponga la sospensione del procedimento per un tempo congruo, comunque non superiore a due anni e prorogabile per un periodo massimo di un ulteriore anno, al fine di consentire le attività di cui al comma precedente in corso di esecuzione, il corso della prescrizione è sospeso.

Confisca (Art. 452-undecies)

Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per i delitti previsti dagli articoli 452-bis, 452-quater, 452-sexies, 452-septies e 452-octies del presente codice, è sempre ordinata la confisca delle cose che costituiscono il prodotto o il profitto del reato o che servirono a commettere il reato, salvo che appartengano a persone estranee al reato.
Quando, a seguito di condanna per uno dei delitti previsti dal presente titolo, sia stata disposta la confisca di beni ed essa non sia possibile, il giudice individua beni di valore equivalente di cui il condannato abbia anche indirettamente o per interposta persona la disponibilità e ne ordina la confisca.
I beni confiscati ai sensi dei commi precedenti o i loro eventuali proventi sono messi nella disponibilità della pubblica amministrazione competente e vincolati all'uso per la bonifica dei luoghi.
L'istituto della confisca non trova applicazione nell'ipotesi in cui l'imputato abbia efficacemente provveduto alla messa in sicurezza e, ove necessario, alle attività di bonifica e di ripristino dello stato dei luoghi.

Ripristino dello stato dei luoghi (Art. 452-duodecies).

Quando pronuncia sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per taluno dei delitti previsti dal presente titolo, il giudice ordina il recupero e, ove tecnicamente possibile, il ripristino dello stato dei luoghi, ponendone l'esecuzione a carico del condannato e dei soggetti di cui all'articolo 197 del presente codice. Al ripristino dello stato dei luoghi di cui al comma precedente si applicano le disposizioni di cui al titolo II della parte sesta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in materia di ripristino ambientale.

Omessa Bonifica (Art. 452-terdecies)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito chiunque, essendovi obbligato per legge, per ordine del giudice ovvero di un'autorità pubblica, non provvede alla bonifica, al ripristino o al recupero dello stato dei luoghi.

Attività sensibili

Se.Va.T., per il tipo di attività che svolge, risulta relativamente a basso rischio per quanto riguarda i reati ambientali, infatti non svolge attività industriali, non svolge attività che implichino la trasformazione del territorio, e la quantità e qualità dei rifiuti prodotti è limitata e sostanzialmente circoscritta ai normali rifiuti prodotti da attività del settore terziario.
1) lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle attività degli uffici amministrativi.

Destinatari

- Amministratori
- Dirigenti e collaboratori
- Personale dipendente.

Principi di comportamento e misure di controllo adottati

Oltre ai protocolli generali di controllo (v. sopra sub parte generale), sono state attivate le seguenti cautele:

A) In ogni contratto di appalto, locazione, concessione, subconcessione, affidamento viene inserita, a cura del Direttore o dell'eventuale altro soggetto incaricato della redazione del contratto, apposita clausola (v. allegato) che richiede il rispetto della normativa ambientale da parte dell'appaltatore, conduttore, concessionario, affidatario, con facoltà di audit da parte della Società e potere di richiedere in visione le autorizzazioni ambientali.

B) per quanto riguarda la gestione dei rifiuti prodotti negli uffici amministrativi, il personale addetto è obbligato a depositarli negli appositi cassonetti, nelle aree appositamente predisposte dal Comune. Eventuali rifiuti particolarmente inquinanti (toner, hardware) vengono smaltiti separatamente. L'incaricato amministrativo monitora regolarmente tali operazioni.

C) in ogni caso, ogni eventuale intervento che possa comportare un impatto sull'ambiente naturale viene fatto cercando soluzioni per minimizzare gli eventuali effetti negativi sull'ambiente.

D) In ogni caso, in sede di eventuale affidamento delle attività di smaltimento o recupero di rifiuti alle imprese autorizzate viene verificata: (a) autorizzazione al trasporto dei rifiuti (verifica dei codici CER autorizzati al trasporto); (b) eventuale autorizzazione allo stoccaggio; (c) autorizzazione degli impianti di recupero e/o smaltimento. (- in fase di esecuzione delle attività di trasporto di rifiuti alle imprese autorizzate sia verificata: (a) la data di validità dell'autorizzazione; (b) autorizzazione del mezzo di trasporto dei rifiuti con codici CER di interesse; (c) autorizzazione dell'unità operativa competente dell'affidamento a terzi nel caso in cui il trasportatore sia un soggetto diversa dall'impresa assegnataria; (d) autorizzazione per eventuale trasporto ADR .

E) E' fatto obbligo a tutto il personale della società e ai suoi amministratori e dirigenti di agevolare in ogni modo l'attività di vigilanza e controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro da parte dei soggetti preposti a tali funzioni (ARPA, Polizia, Carabinieri (ex Forestale), ecc.). In caso di controlli, quando sia consentita la presenza di soggetti terzi rispetto all'Autorità controllante, è sempre richiesta la presenza di almeno un soggetto afferente la Società in grado di poter interloquire (amministratore, dirigente, dipendente, collaboratore incaricato ad hoc).

I) Eventuali cantieri derivanti da appalti per i quali sia committente la Società dovranno rispettare rigorosamente la normativa ambientale, come richiesto dalle clausole imposte sub A) sopra.

Documentazione interna di riferimento
Regolamento interno
Clausole contrattuali

Flussi informativi verso l'ODV

Fermo restando l'obbligo di informare l'ODV di ogni violazione del presente Modello (anche solo potenziale):
- all'ODV devono essere trasmessi tutti i contratti nei quali siano inserite le clausole di cui al punto A).
- L'ODV deve essere informato di ogni accesso di cui al punto E).
- L'ODV deve essere informato circa le eventuali richieste di autorizzazioni ambientali.
- L'ODV deve essere informato di ogni incidente che possa comportare conseguenze ambientali.

Compiti e verifiche da parte dell'ODV:

Fermi restando i più ampi poteri di vigilanza previsti dalla legge e dal Modello, con specifico riferimento alla presente sezione, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- E' in facoltà dell'ODV richiedere specifiche attività di audit, incaricando un consulente ambientale, qualora una specifica attività abbia risvolti ambientali potenzialmente pericolosi.
- L'ODV inoltre vigila affinché le clausole sub A) vengano inserite in tutti i contratti pertinenti (è onere della Direzione rendere disponibili tali contratti all'ODV).

- Può svolgere verifiche in loco per valutare l'esistenza di rischi e il rispetto delle procedure previste dal presente Modello.
- Può chiedere che vengano effettuati da parte della società i controlli su appaltatori, concessionari, ecc. previste dalla clausola sub A).
- Verifica l'eventuale documentazione relativa al punto D).
- Deve essere avvertito circa gli accessi di cui al punto E) e ha facoltà di presenziare.